

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 12 maggio 2000

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 marzo 2000, n. 117.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 aprile 2000, n. 118.

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 Pag. 10

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Santhià .. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Piazza al Serchio.
Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Brusciano Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Cascina .. Pag. 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Ancona Pag. 14

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Manfredonia Pag. 15

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Manfredonia Pag. 15

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia.
Pag. 15

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia Pag. 16

Ministero della sanità

DECRETO 31 marzo 2000.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Luce», in comune di Siliqua, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. Pag. 16

**Ministero del lavoro
e della previdenza sociale**

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servola, unità di Trieste. (Decreto n. 28019) Pag. 17

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New Cobbler, unità di Napoli. (Decreto n. 28020) Pag. 18

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bicc Ceat Cavi dal 25 giugno 1999 Bicc General Ceat Cavi, unità di Ascoli Piceno e Settimo Torinese. (Decreto n. 28021) Pag. 18

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OP Computers, unità di Firenze, Milano e Scarmagno. (Decreto n. 28022) .. Pag. 19

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Livorgest coop., unità di Livorno. (Decreto n. 28023) Pag. 20

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, unità di Briosco. (Decreto n. 28024) Pag. 20

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, unità di Briosco. (Decreto n. 28025) Pag. 21

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A., unità di Napoli. (Decreto n. 28027) Pag. 22

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C. Industrie riunite confezioni, unità di Cardito e Napoli. (Decreto n. 28028) Pag. 22

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.I. - Società impianti termoelettrici industriali, unità di Marano Ticino. (Decreto n. 28031).
Pag. 23

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, unità di Sapri. (Decreto n. 28032) Pag. 24

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, unità di Castellammare di Stabia c/o Fincantieri. (Decreto n. 28033) .. Pag. 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Commissione nazionale
per le società e la borsa**

DELIBERAZIONE 27 aprile 2000.

Approvazione delle modifiche delle tariffe per il servizio di custodia e amministrazione accentrata di strumenti finanziari, svolto per conto dei depositari. (Deliberazione n. 12503).
Pag. 26

**Commissario governativo
per l'emergenza idrica in Sardegna**

ORDINANZA 13 aprile 2000.

Modificazioni all'autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000, relativa all'invaso del Mannu di Pattada a Monte Lerno. (Ordinanza n. 194) Pag. 27

Università di Verona

DECRETO RETTORALE 23 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università. Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Craiova (Romania).
Pag. 31

Ministero dell'interno:

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Progetto Agata Smeralda», in Firenze Pag. 31

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione IARD», in Milano Pag. 31

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione Chiara Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in Roma. Pag. 31

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Forum per i problemi della pace e della guerra», in Firenze. Pag. 31

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Mercurio», in Reggio Calabria Pag. 31

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento dell'11 maggio 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 31

CREDIOP S.p.a.: Avviso di rimborso anticipato ai possessori di obbligazioni Pag. 32

Università di Milano - Bicocca: Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento.
Pag. 32

Università di Verona: Vacanza di un posto di professore ordinario da coprire mediante trasferimento Pag. 32

SUPPLEMENTI STRAORDINARI**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1999. Situazione trimestrale dei debiti pubblici.

00A4850

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 marzo 2000, n. 117.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 210 del 3 luglio 1998;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'esigenza di apportare modifiche al regolamento adottato con il decreto n. 390 del 19 ottobre 1998;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso il 18 novembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di espletamento, da parte delle università, delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per «Ministero» o «Ministro» il Ministero o il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) per «università» le università e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati a rilasciare titoli di studio con valore legale;

c) per «rettore» i rettori delle università e i direttori degli istituti di istruzione universitaria.

Art. 2.

Bandi

1. Ai fini della copertura dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore il rettore, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze, indice con proprio decreto le relative procedure di valutazione comparativa, distinte per settore scientifico-disciplinare. Il decreto attesta la copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449.

2. I bandi sono pubblicati dalle università e resi disponibili anche per via telematica. L'avviso di ciascun bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Per ciascun posto di professore ordinario o associato deve essere indetta una distinta procedura di valutazione comparativa.

4. Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il bando prevede l'attribuzione ad ogni candidato di un codice di identificazione personale, che per i candidati italiani coincide col codice fiscale.

6. Il bando può inoltre prevedere limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura. L'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura. La limitazione non deve comunque impedire l'adeguata valutazione dei candidati.

7. Nelle procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, il bando può indicare la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte della facoltà che ha proposto il bando stesso.

8. La partecipazione alle valutazioni comparative è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.

9. È fatto divieto ai professori ordinari, associati ed ai ricercatori di partecipare, in qualità di candidati, a valutazioni comparative per l'accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori affini indicati nel bando.

10. Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è

elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida. Ai fini della verifica dell'osservanza degli obblighi di cui al presente comma, le università trasmettono al Ministero per via telematica gli elenchi dei candidati a ciascuna procedura di valutazione comparativa, indicando la data di scadenza del bando e il codice di identificazione personale di ogni candidato. Il Ministero, nel caso di superamento del numero di domande consentito, invita le università a comunicare agli interessati l'esclusione da tutte le procedure concorsuali per le quali gli stessi abbiano presentato le predette istanze.

11. Per ciascuna valutazione comparativa è nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente regolamento.

Art. 3.

Costituzione delle commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la copertura di posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario sono costituite mediante designazione di un componente da parte del consiglio della facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. Per ciascuna procedura di valutazione comparativa è costituita, con decreto rettorale di nomina, una distinta commissione giudicatrice.

2. Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario e di professori associati che hanno conseguito la conferma, nonché i ricercatori confermati. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

3. Il componente designato è scelto, prima dello svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio di facoltà. Per le valutazioni comparative concernenti posti di professore ordinario, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai soli professori ordinari, designa un professore ordinario. Per le valutazioni comparative concernenti posti di professore associato, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai soli professori ordinari e associati, designa un professore ordinario o associato. Per le valutazioni comparative concernenti posti di ricercatore, il consiglio di facoltà, nella composizione comprendente i professori ordinari e associati, nonché i ricercatori, designa un professore ordinario o associato. I profes-

sori designati, anche appartenenti ad altra facoltà o università, devono afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero in mancanza di designabili, ai settori affini preventivamente determinati con decreto del Ministro su proposta del consiglio universitario nazionale. Ai componenti designati si applicano le incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'elettorato passivo. Gli atti di competenza del rettore sono adottati dal pro-rettore vicario per le procedure in cui il rettore sia componente designato delle commissioni giudicatrici.

4. I componenti elettivi sono così individuati in relazione a ciascuna valutazione comparativa:

a) per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà ha designato un professore associato ovvero da un professore associato se la facoltà ha designato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato;

b) per la copertura di posti di professore associato, da due professori ordinari e da due professori associati;

c) per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari.

5. In ciascuna procedura l'elettorato attivo è attribuito, secondo la normativa vigente e per la corrispondente fascia o ruolo ai professori ordinari e associati ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando.

6. In ciascuna procedura l'elettorato passivo è attribuito, nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente per la corrispondente fascia o ruolo, ai professori ed ai ricercatori di cui al comma 2, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando non in servizio presso l'ateneo che ha indetto la procedura di valutazione comparativa.

7. È in ogni caso fatto divieto ai professori ed ai ricercatori eletti o designati nelle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di valutazione comparativa.

8. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i professori i ricercatori che hanno ottenuto più voti, secondo distinte graduatorie per fascia o ruolo nelle quali sono inseriti in ordine decrescente i professori ed i ricercatori votati. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. I professori e ricercatori eletti in più commissioni o che, designati ma non nominati, risultino eletti in una commissione optano per la commissione in cui intendono essere inseriti.

9. Qualora il numero degli eleggibili sia inferiore a cinque, le votazioni si svolgono in due fasi. Nella prima l'elettorato attivo e passivo è costituito esclusivamente da professori e ricercatori di cui al comma 2 afferenti al settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura. Nella seconda fase, ove necessaria, l'elettorato passivo è costituito dai professori e ricercatori di cui al comma 2 afferenti ai settori affini di cui al

comma 3 e dai professori e ricercatori del settore oggetto del bando non eletti nella prima fase elettorale. L'elettorato attivo è costituito congiuntamente dai professori e ricercatori del settore oggetto del bando e dagli appartenenti ai settori affini.

10. Nei casi in cui, anche ricorrendo ai settori affini, il numero degli eleggibili non consenta di costituire la commissione, la votazione è differita al momento in cui si renda disponibile un numero di eleggibili almeno pari al numero dei componenti da eleggere.

11. Il Ministero con la collaborazione delle università, definisce gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, assicurandone la pubblicità per via telematica. A tale fine le università sono tenute a comunicare immediatamente al Ministero ogni provvedimento riguardante professori e ricercatori rilevante ai fini del presente regolamento. Le opposizioni agli elenchi sono presentate al Ministro non oltre il quindicesimo giorno antecedente l'inizio delle elezioni. Il Ministro decide nei successivi dieci giorni.

12. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano l'esclusione dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni di cui al comma 9.

13. In ogni caso in cui sia necessario sostituire un membro eletto nelle commissioni giudicatrici subentrano i professori e ricercatori che abbiano riportato il maggior numero di voti. La sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità di cui al comma 3.

14. Lo svolgimento delle elezioni disciplinato con decreto del rettore, avviene con procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tali procedure assicurano l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza del voto. Il rettore rende pubblici i risultati delle elezioni.

15. Per consentire un rapido espletamento delle procedure di costituzione delle commissioni le università, previa opportune intese a livello nazionale, sentita la CRUI, concordano le date di svolgimento delle elezioni.

16. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

17. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente

al decreto rettorale di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.

Art. 4.

Lavori delle commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento di cui al comma 11 dell'articolo 2, il quale ne assicura la pubblicità almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

2. Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;

c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

3. Per i fini di cui al comma 2 la commissione fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

4. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

a) attività didattica svolta anche all'estero;

b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;

c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;

e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

f) l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;

g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

5. La tipologia di impegno scientifico e didattico eventualmente indicata nel bando non costituisce elemento di valutazione del candidato.

6. Le università, con propri regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono adottare disposizioni modificative e integrative di criteri di cui al comma 2.

7. Al termine delle valutazioni delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli la procedura contempla lo svolgimento, secondo quanto previsto dal bando delle seguenti prove:

a) due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale per la copertura di posti di ricercatore;

b) una prova didattica e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate per la copertura di posti di professore associato.

8. Per i settori scientifico-disciplinari concernenti le lingue straniere il bando può prevedere che le relative prove siano sostenute nella lingua straniera oggetto della valutazione comparativa.

9. Nelle procedure concernenti posti di professore ordinario i candidati che non rivestano la qualifica di professore associato sostengono secondo quanto previsto dal bando, una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva.

10. La prova orale la prova didattica e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche sono pubbliche.

11. Nell'ambito dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le università stabiliscono un termine congruo entro cui i lavori della commissione devono concludersi, comunque non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilito nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

12. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del rettore. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

13. Al termine dei lavori la commissione previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i vincitori nelle valutazioni comparative per ricercatore e individua inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei nelle valutazioni comparative per professore associato e per professore ordinario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210.

Art. 5.

Accertamento della regolarità degli atti e nomine in ruolo

1. Il rettore con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori o degli idonei. Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso, unitamente agli atti, alla facoltà che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti. Il decreto è comunicato anche al Ministero, che tiene aggiornato e rende accessibile anche per via telematica l'elenco dei candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa che possono essere chiamati ai sensi del comma 8.

2. Nel caso in cui riscontri irregolarità il rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.

3. Per le procedure concernenti posti di ricercatore il rettore, accertata la regolarità degli atti, nomina in ruolo il vincitore.

4. Per le procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, il consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro. La deliberazione assunta è resa pubblica, anche per via telematica.

5. La nomina del candidato prescelto dal consiglio di facoltà è disposta con decreto rettorale.

6. Qualora abbia deliberato di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche, la facoltà, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, può richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto già bandito, ovvero può chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico-disciplinare secondo quanto previsto nel comma 8.

7. Qualora la facoltà lasci decorrere il termine di cui al comma 4 senza assumere nessuna delle deliberazioni ivi previste, non può richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per posti della medesima categoria e del medesimo settore scientifico-disciplinare, né può proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative per la medesima categoria e per il medesimo settore scientifico-disciplinare se non dopo che siano trascorsi due anni dalla scadenza del predetto termine.

8. I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore associato e ordinario, i quali non siano stati preposti per la nomina in ruolo dalla facoltà che ha richiesto il bando entro il termine di cui al comma 4, possono essere

nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altra università entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

9. L'università che ha nominato in ruolo un professore ordinario o associato a seguito di una procedura di valutazione comparativa da essa bandita può procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche, candidati risultati idonei nella medesima procedura, a condizione che sia decorso il termine di cui al comma 4 e che sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. La chiamata deve avvenire entro il triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

10. L'idoneo di una procedura di valutazione comparativa che, proposto per la nomina ai sensi del comma 4, vi rinunci, perde il titolo alla chiamata di cui al comma 8.

Art. 6.

Pubblicità degli atti

1. Le relazioni riassuntive di cui all'articolo 4, comma 12, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.

Art. 7.

Norme finali

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 9, si applica anche ai candidati dichiarati idonei per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sia decorso il triennio di cui al medesimo comma.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da 41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione vigente in materia di procedure di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 29

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica «Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210 «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» è il seguente:

«1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori è trasferita alle università. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro» sono disciplinate le modalità di espletamento delle predette procedure in conformità ai criteri contenuti nella presente legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, prevede: «Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210».

Nota all'art. 2:

— L'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) così recita:

«4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma».

— Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 5. — 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a se o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e a richiesta, a chiunque vi abbia interesse».

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza; indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

Nota all'art. 3:

— L'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università» così recita:

«Art. 9. — 1. L'eventuale istanza di ricasazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricasazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

2. Il rigetto dell'istanza di ricasazione non può essere dedotto come causa di successiva ricasazione.

3. Per le procedure concorsuali in atto, ove la commissione esaminatrice sia già stata costituita, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori):

«2. Il personale di ricerca, dipendente da enti di ricerca, ENEA, ASI, nonché i professori e i ricercatori universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai sensi del presente comma, presso soggetti industriali e assimilati, con priorità per piccole e medie imprese nonché presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e le iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero 1), su richiesta degli stessi soggetti e previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il personale distaccato mantiene il rapporto di lavoro con il soggetto da cui dipende e l'annesso trattamento economico e contributivo. Il servizio prestato durante il periodo di distacco costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario e per l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti. Il distacco avviene sulla base di intese tra le parti che regolano le funzioni, le modalità di inserimento e l'attribuzione di un compenso aggiuntivo da parte del destinatario. Le università e gli enti di ricerca, nell'ambito della programmazione del personale, l'ENEA, l'ASI, possono ricevere contributi a valere sul Fondo di cui all'art. 5, per assunzioni a termine in sostituzione del personale distaccato.

— Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, così recita:

«2. Le università possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 2. Con regolamenti emanati dalle università sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonché per la mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori».

— L'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte».

— L'art. 5, comma 2, della legge 3 luglio 1980, n. 210, prevede che:

«2. Per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario e associato bandite entro il primo biennio dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui all'art. 1, comma 1, le commissioni possono proporre fino a tre idonei».

Nota all'art. 7:

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, si veda la nota alle premesse.

— La legge 7 febbraio 1979, n. 31, reca: «Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonché nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, reca: «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica».

— La nomina dei professori associati è disposta, a seguito dell'approvazione degli atti del concorso, dal Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1° novembre successivo.

00G0162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 aprile 2000, n. 118.

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 16, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;

Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Aquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.

Art. 2.

Informatizzazione ed accesso agli albi

1. I soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2000

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica

BELLILLO, Ministro per gli affari regionali

AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: **DILIBERTO**
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 28

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana:

«Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Si riporta il testo dell'art. 20 e del punto 16 dell'allegato 1:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento di procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *e)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

«16. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica: legge 30 dicembre 1991, n. 412».

— La legge 30 dicembre 1991, n. 412, reca: «Disposizioni in materia di finanza pubblica».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— La legge 17 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Nota all'art. 1:

— Per il titolo della legge 30 dicembre 1991, n. 412, vedi nota alle premesse.

00G0163

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Santhià.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Santhià (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santhià (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lucio Marotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santhià (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 25 marzo 2000, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo.

Il prefetto di Vercelli, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 997.13-4/Gab. del 25 marzo 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta

meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santhià (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lucio Marotta.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A4881

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Piazza al Serchio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Piazza al Serchio (Lucca) ed il sindaco nella persona del dott. Roberto Nobili;

Considerato che, in data 6 marzo 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di piazza al Serchio (Lucca) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2000

CIAMPI

BIANCO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Piazza al Serchio (Lucca) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1992, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Roberto Nobili.

Il citato amministratore, in data 6 marzo 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma

4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Piazza al Serchio (Lucca).

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A4882

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Brusciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Brusciano (Napoli) ed il sindaco nella persona del dott. Salvatore La Gatta;

Considerato che, in data 30 marzo 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Brusciano (Napoli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2000

CIAMPI

BIANCO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Brusciano (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Salvatore La Gatta.

Il citato amministratore, in data 30 marzo 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma

4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa della mancata nomina del vice sindaco, per assicurare il regolare funzionamento degli organi e dei servizi comunali il prefetto di Napoli ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio nella persona del dott. Sergio Di Martino, con i poteri spettanti al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brusciano (Napoli).

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A4883

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Cascina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Cascina (Pisa) ed il sindaco nella persona del dott. Carlo Cacciamano;

Considerato che, in data 30 marzo 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cascina (Pisa) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2000

CIAMPI

BIANCO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cascina (Pisa) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Carlo Cacciamano.

Il citato amministratore, in data 30 marzo 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cascina (Pisa).

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A4884

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Ancona.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO PER LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, contenente modifica dell'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 770, già modificato con la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note prot. n. 5867 del 16 marzo 2000 e n. 6012 del 17 marzo 2000 e prot. dell'ufficio del territorio di Ancona con le quali è stato comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio dal 27 marzo al 15 aprile 2000 a causa della prossima installazione del nuovo sistema «client-server»;

Ritenuto che la sopracitata causa è da considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi ai contribuenti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Ancona è accertato per il periodo dal 27 marzo al 15 aprile 2000.

Le attività dell'ufficio del territorio di Ancona sono regolarmente riprese in data 17 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 aprile 2000

Il direttore compartimentale: MARINO

00A4885

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Manfredonia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 302 del 13 aprile 2000, con la quale l'ufficio del registro di Manfredonia ha rappresentato la necessità di interdire l'accesso al pubblico al proprio ufficio nella giornata del 17 aprile 2000, a causa delle operazioni di trasloco presso i nuovi locali destinati ad ospitare il nuovo ufficio unico delle entrate, la cui apertura è stata fissata per il successivo 18 aprile 2000;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Manfredonia in data 17 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 aprile 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A4886

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Manfredonia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 302 del 13 aprile 2000, con la quale l'ufficio del registro di Manfredonia ha comunicato l'avvio in data 14 aprile 2000 delle operazioni di trasloco presso i nuovi locali destinati ad ospitare il nuovo ufficio unico delle entrate, la cui apertura è stata fissata per il successivo 18 aprile 2000, nonché il protrarsi delle stesse fino al 16 aprile 2000;

Ritenuto che occorre adottare il decreto di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Manfredonia per il periodo dal 14 aprile 2000 al 15 aprile 2000, essendo il successivo 16 aprile domenica;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Manfredonia per il periodo dal 14 aprile 2000 al 15 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 aprile 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A4887

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali ter-

ritorionalmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 970 del 7 aprile 2000, con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia ha comunicato l'avvio in data 10 aprile 2000 delle operazioni di trasloco presso i nuovi locali destinati ad ospitare il nuovo ufficio unico delle entrate, la cui apertura è stata fissata per il successivo 18 aprile 2000, nonché il protrarsi delle stesse fino al 15 aprile 2000;

Ritenuto che occorre adottare il decreto di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia per il periodo dal 10 aprile 2000 al 15 aprile 2000;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia per il periodo dal 10 aprile 2000 al 15 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 aprile 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A4888

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 970 del 7 aprile 2000, con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia ha rappresentato la necessità di interdire l'accesso al pubblico al proprio ufficio nella giornata del 17 aprile 2000, a causa delle operazioni di trasloco presso i nuovi locali destinati ad ospitare il nuovo ufficio unico delle entrate, la cui apertura è stata fissata per il successivo 18 aprile 2000;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia in data 17 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 aprile 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A4889

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 marzo 2000.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Luce», in comune di Siliqua, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE**

Viste le domande in data 22 marzo 1999 con la quale la Società sarda acque minerali S.p.a., con sede in Selargius (Cagliari), via Gallus, 79, ha chiesto il riconoscimento delle acque minerali naturali denominate «Luce» e «Lian» che sgorgano rispettivamente dalla sorgente WC e dalla sorgente WD nell'ambito della concessione mineraria «Zinnigas» sita nel comune di Siliqua (Cagliari), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alle domande;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il seguente parere della sezione III del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: «Favorevole all'utilizzazione delle acque minerali sgorganti dalle due sorgenti WC e WD, come unica acqua minerale, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. In etichetta si autorizza la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici»;

Vista la nota in data 16 marzo 2000, con la quale la Società sarda acque minerali S.p.a. ha richiesto il rilascio del decreto di riconoscimento per la sola sorgente WC denominata «Luce»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Luce» che sgorga dalla sorgente WC nell'ambito della concessione mineraria «Zinnigas» sita nel comune di Siliqua (Cagliari).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti:

«Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 31 marzo 2000

p. Il dirigente generale: SCRIVA

00A4890

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servola, unità di Trieste. (Decreto n. 28019).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Servola, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 28 giugno 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servola, con sede in Trieste e unità di Trieste (NID 0007000003) per un massimo di duecentocinquanta unità lavorative per il periodo dal 28 dicembre 1999 al 25 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 2000 con decorrenza 28 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4863

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New Cobbler, unità di Napoli. (Decreto n. 28020).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. New Cobbler, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 marzo 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New Cobbler, con sede in Napoli e unità di Napoli (NID 0015NA0009) per un massimo di trentatré unità lavorative per il periodo dal 5 gennaio 2000 al 4 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 2000 con decorrenza 5 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4862

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bicc Ceat Cavi dal 25 giugno 1999 Bicc General Ceat Cavi, unità di Ascoli Piceno e Settimo Torinese. (Decreto n. 28021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Bicc Ceat Cavi dal 25 giugno 1999 Bicc General Ceat Cavi, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 luglio 1998 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 16 luglio 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 15 settembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bicc Ceat Cavi dal 25 giugno 1999 Bicc General Ceat Cavi, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Ascoli Piceno (NID 9811AP0008) per un massimo di cinquantacinque unità lavorative e Settimo Torinese (Torino) (NID 9902TO0024) per un massimo di duecento unità lavorative per il periodo dal 15 marzo 1999 all'11 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 1° aprile 1999 con decorrenza 15 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4861

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OP Computers, unità di Firenze, Milano e Scarmagno. (Decreto n. 28022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. OP Computers, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 giugno 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale del 16 giugno 1999, n. 26478, di concessione del predetto trattamento di integrazione salariale;

Considerato che nel citato provvedimento, è stato erroneamente invertito il numero massimo di lavoratori beneficiari del citato trattamento presso le sedi di Firenze e Milano, per cui presso l'unità di Firenze sono state indicate quattordici unità lavorative e presso Milano quattro unità lavorative anziché l'esatto contrario, come da richiesta aziendale;

Ritenuto, pertanto, di annullare e sostituire il citato provvedimento di concessione del 16 giugno 1999 e di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OP Computers, con sede in Scarmagno (Torino) e unità di Firenze (NID 9809FI0016), per un massimo di quattro unità lavorative; Milano (NID 9803MI0106), per un massimo di quattordici unità lavorative; Scarmagno (Torino) (NID 9801TO0043), per un massimo di quattrocentotrentuno unità lavorative, per il periodo dall'8 giugno 1998 al 7 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1998 con decorrenza 8 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1999, n. 26478.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4860

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Livorgest coop., unità di Livorno. (Decreto n. 28023).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale datato 14 ottobre 1998 con il quale la società S.r.l. Livorgest coop. è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'istanza presentata dai liquidatori della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere da 14 ottobre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Livorgest coop., sede in Livorno (loc. Picchianti) e unità in Livorno (NID 9909LI0015), per un massimo di ventuno unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 ottobre 1999 al 13 aprile 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 14 aprile 2000 al 13 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4858

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, unità di Briosco. (Decreto n. 28024).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 5/99 del 29 luglio 1999 emesso dal tribunale di Monza (Milano) con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.r.l. Brenna;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione

salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere da 21 settembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, sede in Briosco (Milano) e unità in Briosco (Milano) (NID 9903MI0132), per un massimo di trentacinque unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 settembre 1999 al 13 ottobre 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 gennaio 2000, n. 27656.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4859

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, unità di Briosco. (Decreto n. 28025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 204/99 del 14 ottobre 1999 pronunciata dal tribunale di Monza (Milano) che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Brenna;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere dal 14 ottobre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, sede in Briosco (Milano), unità di Briosco (Milano) (NID 9903MI0144) per un massimo di trentacinque unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 ottobre 1999 al 13 aprile 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 21 gennaio 2000, n. 27657.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 14 aprile 2000 al 20 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4857

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A., unità di Napoli. (Decreto n. 28027).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. I.C.A., inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 7 dicembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 15 ottobre 1999 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 18 ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento applicato — a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centocinquantaquattro unità, su un organico complessivo di centonovantasette unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 ottobre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A. con sede in Napoli, unità di Napoli (NID 9915000017), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centocinquantaquattro unità, su un organico complessivo di centonovantasette unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4855

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C. Industrie riunite confezioni, unità di Cardito e Napoli. (Decreto n. 28028).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. I.R.C. Industrie riunite confezioni, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 7 dicembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 13 aprile 1999 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 18 ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria confezioni abiti (abbigliamento) applicato — a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantadue unità, su un organico complessivo di novantotto unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato ai fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 ottobre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C. Industrie riunite confe-

zioni con sede in Napoli, unità di Cardito - via Antica Belvedere, 61 - Napoli (NID 9915000018) - via del Riposo, 101 - Napoli (NID 9915000018), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantadue unità, su un organico complessivo di novantotto unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C. Industrie riunite confezioni, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4854

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.I. - Società impianti termoelettrici industriali, unità di Marano Ticino. (Decreto n. 28031).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. S.I.T.I. - Società impianti termoelettrici industriali inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 17 febbraio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 4 gennaio 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 12 gennaio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato a 27.50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità su un organico complessivo di 255 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione, o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 12 gennaio 2000 all'11 gennaio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.I. Società impianti termoelettrici Industriali, con sede in Marano Ticino (Novara), unità di Marano Ticino (Novara) (NID 0001000002), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27.50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 255 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1

in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.I. Società impianti termoelettrici industriali, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4872

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, unità di Sapri. (Decreto n. 28032).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Ferroser inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della

massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 7 ottobre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 agosto 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° luglio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria applicato a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità su un organico complessivo di 11 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione, o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferrosar, con sede in Roma, unità di Sapri (Salerno) (NID 9915000013), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, su un organico complessivo di 11 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferrosar, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4871

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, unità di Castellammare di Stabia c/o Fincantieri. (Decreto n. 28033).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società ditta Pascucci Giuseppe inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 1° dicembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 15 novembre 1999 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1° settembre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore imprese di pulizie applicato a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 50 unità su un organico complessivo di 52 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione, o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia c/o Fincantieri - (Napoli) (NID 9915000016), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 50 unità, su un organico complessivo di 52 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4870

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 aprile 2000.

Approvazione delle modifiche delle tariffe per il servizio di custodia e amministrazione accentrata di strumenti finanziari, svolto per conto dei depositari. (Deliberazione n. 12503).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 214, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la legge n. 289, del 19 giugno 1986, recante le disposizioni relative all'amministrazione accentrata di strumenti finanziari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 in tema di mercati;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con delibera n. 10771 del 8 luglio 1997 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la lettera con la quale la Monte Titoli ha trasmesso le proposte di adeguamento e integrazione delle tariffe per i servizi resi agli intermediari, approvate dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 27 ottobre 1999, 24 novembre 1999 e 15 dicembre 1999;

Vista la nota n. 96297 del 6 aprile 2000 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa all'approvazione;

Considerato che, in base all'art. 214, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la legge n. 289, del 19 giugno 1986, viene definitivamente abrogata con l'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 80, commi 4, 5 e 6, oppure, se successiva, dal completamento della vendita della partecipazione detenuta da Banca d'Italia nella Monte Titoli S.p.a., da promuoversi, in base all'art. 204 comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, entro il 1° luglio 2000;

Considerate le esigenze di patrimonializzazione della Monte Titoli S.p.a., esigenze connesse all'effettuazione di investimenti necessari a svolgere nuovi servizi e ad ottenere una migliore posizione competitiva nel mercato europeo;

Ritenuto opportuno approvare le proposte di adeguamento e integrazione delle tariffe per i servizi resi agli intermediari, deliberate dal consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. nella riunione del 15 dicembre 1999;

Delibera:

Sono approvate le tariffe per il servizio di custodia e amministrazione accentrata di strumenti finanziari svolto per conto dei depositari contenute nell'allegato ai regolamenti dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. citato in pre-

messa, come da ultimo deliberata dal consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. nella riunione del 15 dicembre 1999.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 27 aprile 2000

Il presidente: SPAVENTA

00A4906

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 13 aprile 2000.

Modificazioni all'autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000, relativa all'invaso del Mannu di Pattada a Monte Lerno. (Ordinanza n. 194).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 30 giugno 2000;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo uno studio riguardante tra l'altro anche il serbatoio sul Mannu di Pattada a Monte Lerno;

Atteso che sulla base di tale studio, con ordinanza n. 115 del 5 dicembre 1998, è stato approvato il modello di regolazione dell'invaso sul Mannu di Pattada a Monte Lerno ed al contempo approvato il volume erogabile annualmente pari a 26 Mmc;

Atteso che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolarmente siccitosi e si è reso conseguentemente necessario verificare lo stato delle disponibilità al fine di programmare le risorse fino alla data del 31 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza n. 184 del 13 marzo 2000 con la quale è stata autorizzata la programmazione dei volumi di risorsa derivabili dall'invaso del Mannu di Pattada a Monte Lerno fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 2428 del 24 marzo 2000 ha comunicato di aver fornito un dato sottostimato relativamente al fabbisogno per l'alimentazione degli acquedotti denominati nel N.P.R.G.A. di Pattada, schema n. 5 e Goceano, n. 10, in sede di elaborazione della scheda tecnica in base alla quale è stata successivamente autorizzata la programmazione dei volumi di risorsa derivabili dall'invaso del Mannu di Pattada a Monte Lerno fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che in relazione all'integrazione da apportare ai dati relativi al fabbisogno per uso civile è stata rielaborata la scheda tecnica di sintesi formulata in data 3 marzo 2000;

Atteso che la scheda suddetta, con la specificazione del volume di acque morte ai fini idropotabili, riporta con riferimento all'invaso del Mannu di Pattada a Monte Lerno, la situazione ed il bilancio idrico sottoindicati:

	Valori in milioni di mc.
Volume invasato al 1° marzo 2000	12,02
Volume derivabile stimato dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000	12,32

(ivi compresi gli afflussi naturali stimati dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 e dedotte le perdite, dovute ad evaporazione e la scorta vitale da assicurare per il potabile al 31 dicembre 2000)

Attesa la necessità di integrare l'ordinanza n. 184 del 13 marzo 2000;

Ordina
con decorrenza immediata:

Art. 1.

1. L'art. 2 dell'ordinanza n. 184 del 13 marzo 2000, è così sostituito:

È disposta la seguente ripartizione, fino alla data del 31 dicembre 2000, delle risorse derivabili dal serbatoio del Mannu di Pattada a Monte Lerno:

	Valori in milioni di mc.
Usi civili	7,30
Usi irrigui	5,02
Totale erogazione del Mannu di Pattada . . .	12,32

2. Resta fermo quant'altro disposto con la sopracitata ordinanza n. 184 del 13 marzo 2000.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 aprile 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A4911

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 23 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Verona emanato con decreto rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1994;

Visto il regolamento didattico emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo n. 178 dell'8 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1998;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1999;

Visto il verbale del senato accademico in composizione allargata del 13 luglio 1999 con cui è stata approvata l'istituzione dei corsi di diploma e di laurea in scienze motorie;

Visto il verbale del senato accademico ristretto del 13 luglio 1999 con cui è stata approvata l'attivazione dei corsi di diploma e di laurea in scienze motorie;

Visto il verbale del consiglio di amministrazione del 23 luglio 1999 con cui è stato approvato l'avvio dei corsi di diploma e di laurea in scienze motorie;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1999 con cui si autorizza l'istituzione dei corsi di diploma e di laurea in scienze motorie presso l'Università di Verona;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale in data 18 novembre 1999;

Decreta:

Sono istituiti ed attivati, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, il corso di diploma ed il corso di laurea in scienze motorie con il relativo ordinamento didattico come segue:

ORDINAMENTO DIDATTICO

CORSO DI LAUREA E DI DIPLOMA IN SCIENZE MOTORIE

Art. 1.

Corso di laurea e di diploma in scienze motorie

Viene istituito presso le facoltà di medicina e di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Verona il corso di laurea e di diploma in scienze motorie a partire dall'anno accademico 1999/2000.

In attesa dell'entrata in vigore dei decreti di area relativamente alla laurea e alla laurea specialistica in scienze motorie, il corso di laurea e di diploma in scienze motorie è distinto in un triennio e in un quarto anno specialistico, al termine dei quali verrà conseguito, rispettivamente, il diploma universitario in scienze motorie e il diploma di laurea in scienze motorie.

Il diploma di laurea si articola in quattro indirizzi: «didattico-educativo», «prevenzione ed educazione motoria adattata», «tecnico-sportivo», «manageriale». L'indirizzo verrà menzionato nel diploma di laurea e lo studente, che si sia laureato in uno degli indirizzi, potrà in seguito accedere agli altri indirizzi per il conseguimento del titolo specifico, limitatamente ai posti indicati dal consiglio della struttura didattica in base alle risorse disponibili.

Titolo di ammissione al corso interfacoltà di laurea e di diploma universitario in scienze motorie è, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, il diploma rilasciato da un istituto di istruzione secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale o da un Istituto magistrale o da un liceo artistico alla condizione che sia stato superato il corso annuale integrativo; anno per anno verrà indicato il contingente di posti disponibili per l'immatricolazione e per eventuali passaggi di corso agli anni successivi, sulla base degli spazi, delle attrezzature e delle risorse comunque disponibili.

L'accesso al primo anno di corso, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al sostenimento di una prova d'esame mediante la redazione di un breve elaborato scritto su argomenti di cultura generale e/o un test a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo. L'accesso è altresì subordinato all'accertamento di idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo (art. 2.4, decreto legislativo n. 178/1998).

Art. 2.

Aree caratterizzanti

Il corso di laurea si articola nelle seguenti aree caratterizzanti:

1) *Area delle scienze motorie*

Scienze delle attività motorie:

teoria e metodologia del movimento umano;
teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età evolutiva;

teoria, tecnica e didattica delle attività motorie per l'età adulta e anziana;

teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di gruppo, ricreative e del tempo libero;

teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria e sportiva «adattata»;

teoria, tecnica e didattica dell'educazione motoria preventiva e compensativa.

Scienze delle discipline sportive:

teoria e metodologia dell'allenamento;

teoria, tecnica e didattica degli sport individuali;

teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra;

teoria, tecnica e didattica degli sport natatori;

metodi di valutazione motoria e attitudinale nello sport;

organizzazione degli organismi sportivi.

Scienze dell'organizzazione e della gestione dell'impiantistica sportiva:

legislazione, organizzazione e gestione dell'impiantistica sportiva;

organizzazione e gestione delle strutture turistico-sportive;

marketing e metodologia della comunicazione sportiva;

programmazione e pianificazione territoriale dell'organizzazione sportiva.

2) *Area delle scienze bio-mediche*

3) *Area delle scienze umanistiche*

Per i settori delle aree delle scienze bio-mediche e delle scienze umanistiche si fa riferimento ai settori e agli insegnamenti del triennio e del quarto anno specialistico, qui di seguito indicati.

Art. 3.

Compiti delle facoltà e del consiglio di corso di laurea e di diploma

Al fine della valutazione dei carichi didattici, i crediti sono attribuiti sulla base del previsto impegno dello studente, valutando le ore di lezione, le attività pratiche e le esercitazioni ginnico-sportive, lo studio individuale.

La suddivisione specifica dei crediti all'interno delle singole aree è affidata al consiglio di corso di laurea e di diploma che provvederà, ove non espressamente indicato, a indicare la denominazione, gli obiettivi didattico-formativi, l'eventuale propedeuticità e la scansione semestrale degli insegnamenti, in armonia con quanto stabilito dal regolamento didattico dell'ateneo.

Al consiglio di corso spetta stabilire le modalità di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento anche ai fini del conseguimento della laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati presso gli ISEF, previa valutazione degli studi svolti; il passaggio rimane comunque subordinato ai posti vacanti sulla base delle risorse disponibili.

Il consiglio di corso di laurea e di diploma di scienze motorie, prima dell'inizio di ogni anno accademico formula il calendario didattico.

In attesa della costituzione del consiglio di corso di laurea e di diploma, la competenza per:

a) la chiamata di docenti e ricercatori a seguito di espletamento di procedure di valutazione comparativa, trasferimento o mobilità interna al corso di laurea e di diploma in scienze motorie;

b) l'attribuzione di compiti didattici e conferimento per affidamento o supplenza degli insegnamenti per il corso di laurea e di diploma di scienze motorie, è assegnata, per le discipline che figurano nell'area delle scienze bio-mediche, alla facoltà di medicina e chirurgia e, per le discipline che figurano nell'area delle scienze umanistiche, alla facoltà di lettere e filosofia.

Per le discipline che figurano nell'area delle scienze motorie, non ancora inquadrare in precisi settori scientifici disciplinari, nonché per quelle che, pur attribuite all'area bio-medica o all'area umanistica non fanno parte della facoltà di medicina e chirurgia o della facoltà di lettere e filosofia, il SAR determina di volta in volta la facoltà competente in rapporto alla materia.

Una volta costituito il consiglio di corso di laurea e di diploma, spetterà a questo formulare le proposte relative ai punti a) e b) di cui sopra, che saranno sottoposte all'approvazione della facoltà di medicina per le discipline dell'area delle scienze bio-mediche, della facoltà di lettere per le discipline dell'area delle scienze umanistiche e della facoltà determinata dal SAR per le discipline dell'area delle scienze motorie e per quelle che non fanno parte delle facoltà sopra citate.

Al corso di laurea e di diploma spetterà il compito di stabilire le modalità relative all'obbligo della frequenza e al conseguimento del titolo.

Art. 4.

Settori e insegnamenti del triennio

1) *Area delle scienze motorie:*

2) *Area delle scienze bio-mediche*

Settori e Insegnamenti caratterizzanti:

B01B Fisica

E03B Antropologia

E04B Fisiologia umana

E04C Alimentazione e nutrizione umana

E05A Biochimica

E06X Biologia applicata

E07X Farmacologia

E09A Anatomia umana

F07A Medicina interna

F16B Medicina fisica e riabilitativa

F22A Igiene generale ed applicata

F22B Medicina legale

3) *Area delle scienze umanistiche*

Settori e Insegnamenti caratterizzanti:

M09A Pedagogia generale
 M09Y Storia della pedagogia
 M09W Didattica e pedagogia speciale
 M10A Psicologia generale
 M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
 N01X Diritto privato
 Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi
 K05B Informatica
 L11A Linguistica italiana
 L18C Linguistica inglese

Settori e Insegnamenti opzionali:

M09A Pedagogia generale
 M09Y Storia della pedagogia
 M09W Didattica e pedagogia speciale
 Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi
 M11B Psicologia sociale
 M11C Psicologia del lavoro e applicata
 M07C Filosofia morale
 M04X Storia contemporanea
 M06A Geografia
 N01X Diritto privato

Art. 5.

Settori e insegnamenti del quarto anno specialistico

Indirizzo didattico-educativo

1) *Area delle scienze motorie*2) *Area delle scienze biomediche:*

E03B Antropologia
 F19B Neuropsichiatria infantile

3) *Area delle scienze umanistiche:*

M09A Pedagogia generale
 M09Y Storia della pedagogia
 M09W Didattica e pedagogia speciale
 M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
 M11B Psicologia sociale
 Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Indirizzo prevenzione ed educazione motoria adattata

1) *Area delle scienze motorie*2) *Area delle scienze biomediche:*

E09A Anatomia umana
 E03B Antropologia
 E04B Fisiologia umana

F16B Medicina fisica e riabilitativa

F07A Medicina interna

3) *Area delle scienze umanistiche:*

M09W Didattica e pedagogia speciale
 M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione

Indirizzo tecnico-sportivo

1) *Area delle scienze motorie*2) *Area delle scienze biomediche:*

E09A Anatomia umana
 E07X Farmacologia
 E04B Fisiologia umana

3) *Area delle scienze umanistiche:*

M07C Filosofia morale
 M11C Psicologia del lavoro e applicata
 N01X Diritto privato

Indirizzo manageriale

1) *Area delle scienze motorie*2) *Area delle scienze biomediche:*

F22A Igiene generale ed applicata

3) *Area delle scienze umanistiche:*

M11C Psicologia del lavoro e applicata
 N01X Diritto privato
 N10X Diritto amministrativo
 P02B Economia e gestione delle imprese
 Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Art. 6.

Piano didattico del primo anno

Anno	1° semestre	2° semestre
I	Fisica	Biologia e Antropologia
I	Biochimica	Anatomia umana I
I	Pedagogia generale	Sociologia dei processi culturali e comunicativi
I	Psicologia generale	Storia della pedagogia
I	Scienze delle attività motorie I	Scienze delle discipline sportive I

Per gli anni successivi al primo l'organizzazione didattica degli insegnamenti e la suddivisione dei crediti all'interno delle singole aree sono affidate al costituendo corso di laurea e di diploma interfaccoltà.

Verona, 23 marzo 2000

Il rettore: MOSELE

00A4912

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Craiova (Romania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La signora Adelina Paschini Demetrescu, vice console onorario in Craiova (Romania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) assistenza all'ambasciata d'Italia in Bucarest per quanto riguarda le iniziative nel settore dello sviluppo della presenza culturale italiana nella circoscrizione del vice consolato di II categoria in Craiova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2000

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

00A4925

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Progetto Agata Smeralda», in Firenze

Con decreto ministeriale 7 aprile 2000 l'Associazione «Progetto Agata Smeralda», con sede in Firenze, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto redatto il 2 maggio 1996, n. rep. 128643/198536, a rogito del notaio dott. Licia Belisario.

00A4926

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione IARD», in Milano

Con decreto ministeriale 7 aprile 2000 la «Fondazione IARD», con sede in Milano, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto redatto il 16 febbraio 2000, n. rep. 23723/3764, a rogito del notaio dott. Enrico Bellezza.

00A4927

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione Chiara Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in Roma.

Con decreto ministeriale 7 aprile 2000 l'«Associazione Chiara Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto il 27 aprile 1998, numero repertorio 44837/13419, a rogito del notaio dott. Maria Antonia Russo.

00A4928

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Forum per i problemi della pace e della guerra», in Firenze

Con decreto ministeriale 7 aprile 2000 l'Associazione «Forum per i problemi della pace e della guerra», con sede in Firenze, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto redatto il 27 ottobre 1999, rep. n. 65782/15234, a rogito del notaio dott. Massimo Ersoch.

00A4930

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Mercurio», in Reggio Calabria

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 3 aprile 2000 i poteri conferiti al dott. Fabio Mulonia, commissario governativo della società cooperativa «Mercurio», con sede in Reggio Calabria, sono stati prorogati per sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

00A4929

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 maggio 2000

Dollaro USA	0,9079
Yen giapponese	98,53
Dracma greca	336,34
Corona danese	7,4553
Corona svedese	8,2300
Sterlina	0,60510
Corona norvegese	8,2240
Corona ceca	37,062
Lira cipriota	0,57284
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,55
Zloty polacco	4,0783
Tallero sloveno	204,8221
Franco svizzero	1,5559
Dollaro canadese	1,3565
Dollaro australiano	1,5765
Dollaro neozelandese	1,9164
Rand sudafricano	6,3598

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

00A4943

CREDIOP S.P.A.**Avviso di rimborso anticipato
ai possessori di obbligazioni**

Si informa che il Crediop SpA. procederà, alle scadenze sottoindicate, al rimborso anticipato, alla pari, dell'intero capitale nominale in circolazione dei seguenti prestiti obbligazionari:

ISIN IT000156940 s.s. di anni 14 e mesi 6 - em. 1986 rimborso 1° giugno 2000.

ISIN IT0000534047 T.V. 1994-2004 16^a rimborso 1° giugno 2000.

ISIN IT0000276839 12,00% 1991-2001 20^a rimborso 17 giugno 2000.

00A4919**UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA****Vacanza di un posto di ricercatore universitario
da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi della legge 30 novembre 1973 n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987 n. 158, art. 3, terzo comma e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998 n. 210, si comunica che, presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Milano - Bicocca, è vacante un posto di ricercatore universitario alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico-disciplinare M05X - discipline demotnoantropologiche (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera e con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al Preside della facoltà di scienze della formazione presso l'Università degli studi di Milano Bicocca, Piazza dell'Ateneo nuovo, 1 - 20126 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I ricercatori di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

00A4920**UNIVERSITÀ DI VERONA****Vacanza di un posto di professore ordinario
da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998 n. 210 e del «Regolamento recante norme per la copertura mediante trasferimento dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore nonché per la mobilità nell'Università di Verona dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori», emanato con o.r. 10328 del 10 aprile 1999, si comunica che la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Verona, con delibera del 13 aprile 2000, intende coprire per trasferimento un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare: «F10X-Urologia», la cui copertura finanziaria è stata verificata con delibera del consiglio di amministrazione del 23 luglio 1999.

Le domande di trasferimento, redatte in carta libera, dovranno pervenire al preside della facoltà di medicina e chirurgia, a mezzo posta, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alla domanda, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di aver rispettato l'obbligo di permanenza per tre anni accademici nella sede o nella facoltà dalla quale chiede di essere trasferito, dovranno essere allegati:

- 1) *curriculum* dell'attività scientifica didattica e professionale;
- 2) un elenco di titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
- 3) le pubblicazioni scientifiche che il candidato intende sottoporre alla valutazione comparativa. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per le pubblicazioni stampate in Italia il candidato deve dichiarare che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Non verranno presi in considerazione i titoli non rientranti nell'elenco di cui al punto 2, del presente avviso, né le pubblicazioni pervenute dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

L'interessato può presentare domanda di trasferimento anche nel corso del terzo anno accademico di appartenenza alla sede universitaria dalla quale chiede di essere trasferito.

00A4922DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 0 0 1 0 9 0 0 0 *

L. 1.500**€ 0,77**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 12 maggio 2000

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 marzo 2000, n. 117.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 aprile 2000, n. 118.

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 Pag. 10

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Santhià .. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Piazza al Serchio.
Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Brusciano Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Cascina .. Pag. 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Ancona Pag. 14

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Manfredonia Pag. 15

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Manfredonia Pag. 15

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia.
Pag. 15

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia Pag. 16

Ministero della sanità

DECRETO 31 marzo 2000.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Luce», in comune di Siliqua, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. Pag. 16

**Ministero del lavoro
e della previdenza sociale**

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servola, unità di Trieste. (Decreto n. 28019) Pag. 17

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New Cobbler, unità di Napoli. (Decreto n. 28020) Pag. 18

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bicc Ceat Cavi dal 25 giugno 1999 Bicc General Ceat Cavi, unità di Ascoli Piceno e Settimo Torinese. (Decreto n. 28021) Pag. 18

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OP Computers, unità di Firenze, Milano e Scarmagno. (Decreto n. 28022) .. Pag. 19

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Livorgest coop., unità di Livorno. (Decreto n. 28023) Pag. 20

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, unità di Briosco. (Decreto n. 28024) Pag. 20

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, unità di Briosco. (Decreto n. 28025) Pag. 21

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A., unità di Napoli. (Decreto n. 28027) Pag. 22

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C. Industrie riunite confezioni, unità di Cardito e Napoli. (Decreto n. 28028) Pag. 22

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.I. - Società impianti termoelettrici industriali, unità di Marano Ticino. (Decreto n. 28031). Pag. 23

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, unità di Sapri. (Decreto n. 28032) Pag. 24

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, unità di Castellammare di Stabia c/o Fincantieri. (Decreto n. 28033) .. Pag. 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Commissione nazionale
per le società e la borsa**

DELIBERAZIONE 27 aprile 2000.

Approvazione delle modifiche delle tariffe per il servizio di custodia e amministrazione accentrata di strumenti finanziari, svolto per conto dei depositari. (Deliberazione n. 12503). Pag. 26

**Commissario governativo
per l'emergenza idrica in Sardegna**

ORDINANZA 13 aprile 2000.

Modificazioni all'autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000, relativa all'invaso del Mannu di Pattada a Monte Lerno. (Ordinanza n. 194) Pag. 27

Università di Verona

DECRETO RETTORALE 23 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università. Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Craiova (Romania).
Pag. 31

Ministero dell'interno:

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Progetto Agata Smeralda», in Firenze Pag. 31

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione IARD», in Milano Pag. 31

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione Chiara Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in Roma Pag. 31

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Forum per i problemi della pace e della guerra», in Firenze Pag. 31

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Mercurio», in Reggio Calabria Pag. 31

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento dell'11 maggio 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 31

CREDIOP S.p.a.: Avviso di rimborso anticipato ai possessori di obbligazioni Pag. 32

Università di Milano - Bicocca: Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento.
Pag. 32

Università di Verona: Vacanza di un posto di professore ordinario da coprire mediante trasferimento Pag. 32

SUPPLEMENTI STRAORDINARI**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1999. Situazione trimestrale dei debiti pubblici.

00A4850

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 marzo 2000, n. 117.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 210 del 3 luglio 1998;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'esigenza di apportare modifiche al regolamento adottato con il decreto n. 390 del 19 ottobre 1998;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso il 18 novembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di espletamento, da parte delle università, delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per «Ministero» o «Ministro» il Ministero o il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) per «università» le università e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati a rilasciare titoli di studio con valore legale;

c) per «rettore» i rettori delle università e i direttori degli istituti di istruzione universitaria.

Art. 2.

Bandi

1. Ai fini della copertura dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore il rettore, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze, indice con proprio decreto le relative procedure di valutazione comparativa, distinte per settore scientifico-disciplinare. Il decreto attesta la copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449.

2. I bandi sono pubblicati dalle università e resi disponibili anche per via telematica. L'avviso di ciascun bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Per ciascun posto di professore ordinario o associato deve essere indetta una distinta procedura di valutazione comparativa.

4. Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il bando prevede l'attribuzione ad ogni candidato di un codice di identificazione personale, che per i candidati italiani coincide col codice fiscale.

6. Il bando può inoltre prevedere limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura. L'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura. La limitazione non deve comunque impedire l'adeguata valutazione dei candidati.

7. Nelle procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, il bando può indicare la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte della facoltà che ha proposto il bando stesso.

8. La partecipazione alle valutazioni comparative è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.

9. È fatto divieto ai professori ordinari, associati ed ai ricercatori di partecipare, in qualità di candidati, a valutazioni comparative per l'accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori affini indicati nel bando.

10. Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è

elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida. Ai fini della verifica dell'osservanza degli obblighi di cui al presente comma, le università trasmettono al Ministero per via telematica gli elenchi dei candidati a ciascuna procedura di valutazione comparativa, indicando la data di scadenza del bando e il codice di identificazione personale di ogni candidato. Il Ministero, nel caso di superamento del numero di domande consentito, invita le università a comunicare agli interessati l'esclusione da tutte le procedure concorsuali per le quali gli stessi abbiano presentato le predette istanze.

11. Per ciascuna valutazione comparativa è nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente regolamento.

Art. 3.

Costituzione delle commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la copertura di posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario sono costituite mediante designazione di un componente da parte del consiglio della facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. Per ciascuna procedura di valutazione comparativa è costituita, con decreto rettorale di nomina, una distinta commissione giudicatrice.

2. Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario e di professori associati che hanno conseguito la conferma, nonché i ricercatori confermati. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

3. Il componente designato è scelto, prima dello svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio di facoltà. Per le valutazioni comparative concernenti posti di professore ordinario, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai soli professori ordinari, designa un professore ordinario. Per le valutazioni comparative concernenti posti di professore associato, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai soli professori ordinari e associati, designa un professore ordinario o associato. Per le valutazioni comparative concernenti posti di ricercatore, il consiglio di facoltà, nella composizione comprendente i professori ordinari e associati, nonché i ricercatori, designa un professore ordinario o associato. I profes-

sori designati, anche appartenenti ad altra facoltà o università, devono afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero in mancanza di designabili, ai settori affini preventivamente determinati con decreto del Ministro su proposta del consiglio universitario nazionale. Ai componenti designati si applicano le incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'elettorato passivo. Gli atti di competenza del rettore sono adottati dal pro-rettore vicario per le procedure in cui il rettore sia componente designato delle commissioni giudicatrici.

4. I componenti elettivi sono così individuati in relazione a ciascuna valutazione comparativa:

a) per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà ha designato un professore associato ovvero da un professore associato se la facoltà ha designato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato;

b) per la copertura di posti di professore associato, da due professori ordinari e da due professori associati;

c) per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari.

5. In ciascuna procedura l'elettorato attivo è attribuito, secondo la normativa vigente e per la corrispondente fascia o ruolo ai professori ordinari e associati ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando.

6. In ciascuna procedura l'elettorato passivo è attribuito, nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente per la corrispondente fascia o ruolo, ai professori ed ai ricercatori di cui al comma 2, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando non in servizio presso l'ateneo che ha indetto la procedura di valutazione comparativa.

7. È in ogni caso fatto divieto ai professori ed ai ricercatori eletti o designati nelle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di valutazione comparativa.

8. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i professori i ricercatori che hanno ottenuto più voti, secondo distinte graduatorie per fascia o ruolo nelle quali sono inseriti in ordine decrescente i professori ed i ricercatori votati. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. I professori e ricercatori eletti in più commissioni o che, designati ma non nominati, risultino eletti in una commissione optano per la commissione in cui intendono essere inseriti.

9. Qualora il numero degli eleggibili sia inferiore a cinque, le votazioni si svolgono in due fasi. Nella prima l'elettorato attivo e passivo è costituito esclusivamente da professori e ricercatori di cui al comma 2 afferenti al settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura. Nella seconda fase, ove necessaria, l'elettorato passivo è costituito dai professori e ricercatori di cui al comma 2 afferenti ai settori affini di cui al

comma 3 e dai professori e ricercatori del settore oggetto del bando non eletti nella prima fase elettorale. L'elettorato attivo è costituito congiuntamente dai professori e ricercatori del settore oggetto del bando e dagli appartenenti ai settori affini.

10. Nei casi in cui, anche ricorrendo ai settori affini, il numero degli eleggibili non consenta di costituire la commissione, la votazione è differita al momento in cui si renda disponibile un numero di eleggibili almeno pari al numero dei componenti da eleggere.

11. Il Ministero con la collaborazione delle università, definisce gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, assicurandone la pubblicità per via telematica. A tale fine le università sono tenute a comunicare immediatamente al Ministero ogni provvedimento riguardante professori e ricercatori rilevante ai fini del presente regolamento. Le opposizioni agli elenchi sono presentate al Ministro non oltre il quindicesimo giorno antecedente l'inizio delle elezioni. Il Ministro decide nei successivi dieci giorni.

12. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano l'esclusione dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni di cui al comma 9.

13. In ogni caso in cui sia necessario sostituire un membro eletto nelle commissioni giudicatrici subentrano i professori e ricercatori che abbiano riportato il maggior numero di voti. La sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità di cui al comma 3.

14. Lo svolgimento delle elezioni disciplinato con decreto del rettore, avviene con procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tali procedure assicurano l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza del voto. Il rettore rende pubblici i risultati delle elezioni.

15. Per consentire un rapido espletamento delle procedure di costituzione delle commissioni le università, previa opportune intese a livello nazionale, sentita la CRUI, concordano le date di svolgimento delle elezioni.

16. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricsuzione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricsuzione dei commissari.

17. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente

al decreto rettorale di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.

Art. 4.

Lavori delle commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento di cui al comma 11 dell'articolo 2, il quale ne assicura la pubblicità almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

2. Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;

c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

3. Per i fini di cui al comma 2 la commissione fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

4. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

a) attività didattica svolta anche all'estero;

b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;

c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;

e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

f) l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;

g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

5. La tipologia di impegno scientifico e didattico eventualmente indicata nel bando non costituisce elemento di valutazione del candidato.

6. Le università, con propri regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono adottare disposizioni modificative e integrative di criteri di cui al comma 2.

7. Al termine delle valutazioni delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli la procedura contempla lo svolgimento, secondo quanto previsto dal bando delle seguenti prove:

a) due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale per la copertura di posti di ricercatore;

b) una prova didattica e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate per la copertura di posti di professore associato.

8. Per i settori scientifico-disciplinari concernenti le lingue straniere il bando può prevedere che le relative prove siano sostenute nella lingua straniera oggetto della valutazione comparativa.

9. Nelle procedure concernenti posti di professore ordinario i candidati che non rivestano la qualifica di professore associato sostengono secondo quanto previsto dal bando, una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva.

10. La prova orale la prova didattica e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche sono pubbliche.

11. Nell'ambito dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le università stabiliscono un termine congruo entro cui i lavori della commissione devono concludersi, comunque non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilito nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

12. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del rettore. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

13. Al termine dei lavori la commissione previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i vincitori nelle valutazioni comparative per ricercatore e individua inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei nelle valutazioni comparative per professore associato e per professore ordinario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210.

Art. 5.

Accertamento della regolarità degli atti e nomine in ruolo

1. Il rettore con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori o degli idonei. Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso, unitamente agli atti, alla facoltà che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti. Il decreto è comunicato anche al Ministero, che tiene aggiornato e rende accessibile anche per via telematica l'elenco dei candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa che possono essere chiamati ai sensi del comma 8.

2. Nel caso in cui riscontri irregolarità il rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.

3. Per le procedure concernenti posti di ricercatore il rettore, accertata la regolarità degli atti, nomina in ruolo il vincitore.

4. Per le procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, il consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro. La deliberazione assunta è resa pubblica, anche per via telematica.

5. La nomina del candidato prescelto dal consiglio di facoltà è disposta con decreto rettorale.

6. Qualora abbia deliberato di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche, la facoltà, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, può richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto già bandito, ovvero può chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico-disciplinare secondo quanto previsto nel comma 8.

7. Qualora la facoltà lasci decorrere il termine di cui al comma 4 senza assumere nessuna delle deliberazioni ivi previste, non può richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per posti della medesima categoria e del medesimo settore scientifico-disciplinare, né può proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative per la medesima categoria e per il medesimo settore scientifico-disciplinare se non dopo che siano trascorsi due anni dalla scadenza del predetto termine.

8. I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore associato e ordinario, i quali non siano stati preposti per la nomina in ruolo dalla facoltà che ha richiesto il bando entro il termine di cui al comma 4, possono essere

nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altra università entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

9. L'università che ha nominato in ruolo un professore ordinario o associato a seguito di una procedura di valutazione comparativa da essa bandita può procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche, candidati risultati idonei nella medesima procedura, a condizione che sia decorso il termine di cui al comma 4 e che sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. La chiamata deve avvenire entro il triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

10. L'idoneo di una procedura di valutazione comparativa che, proposto per la nomina ai sensi del comma 4, vi rinunci, perde il titolo alla chiamata di cui al comma 8.

Art. 6.

Pubblicità degli atti

1. Le relazioni riassuntive di cui all'articolo 4, comma 12, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.

Art. 7.

Norme finali

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 9, si applica anche ai candidati dichiarati idonei per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sia decorso il triennio di cui al medesimo comma.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da 41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione vigente in materia di procedure di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 29

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica «Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210 «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» è il seguente:

«1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori è trasferita alle università. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro» sono disciplinate le modalità di espletamento delle predette procedure in conformità ai criteri contenuti nella presente legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, prevede: «Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210».

Nota all'art. 2:

— L'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) così recita:

«4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma».

— Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 5. — 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a se o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e a richiesta, a chiunque vi abbia interesse».

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza; indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

Nota all'art. 3:

— L'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università» così recita:

«Art. 9. — 1. L'eventuale istanza di ricasazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricasazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

2. Il rigetto dell'istanza di ricasazione non può essere dedotto come causa di successiva ricasazione.

3. Per le procedure concorsuali in atto, ove la commissione esaminatrice sia già stata costituita, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori):

«2. Il personale di ricerca, dipendente da enti di ricerca, ENEA, ASI, nonché i professori e i ricercatori universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai sensi del presente comma, presso soggetti industriali e assimilati, con priorità per piccole e medie imprese nonché presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e le iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero 1), su richiesta degli stessi soggetti e previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il personale distaccato mantiene il rapporto di lavoro con il soggetto da cui dipende e l'annesso trattamento economico e contributivo. Il servizio prestato durante il periodo di distacco costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario e per l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti. Il distacco avviene sulla base di intese tra le parti che regolano le funzioni, le modalità di inserimento e l'attribuzione di un compenso aggiuntivo da parte del destinatario. Le università e gli enti di ricerca, nell'ambito della programmazione del personale, l'ENEA, l'ASI, possono ricevere contributi a valere sul Fondo di cui all'art. 5, per assunzioni a termine in sostituzione del personale distaccato.

— Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, così recita:

«2. Le università possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 2. Con regolamenti emanati dalle università sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonché per la mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori».

— L'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte».

— L'art. 5, comma 2, della legge 3 luglio 1980, n. 210, prevede che:

«2. Per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario e associato bandite entro il primo biennio dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui all'art. 1, comma 1, le commissioni possono proporre fino a tre idonei».

Nota all'art. 7:

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, si veda la nota alle premesse.

— La legge 7 febbraio 1979, n. 31, reca: «Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonché nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, reca: «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica».

— La nomina dei professori associati è disposta, a seguito dell'approvazione degli atti del concorso, dal Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1° novembre successivo.

00G0162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 aprile 2000, n. 118.

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 16, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;

Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Aquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.

Art. 2.

Informatizzazione ed accesso agli albi

1. I soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2000

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica

BELLILLO, Ministro per gli affari regionali

AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: **DILIBERTO**
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 28

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana:

«Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Si riporta il testo dell'art. 20 e del punto 16 dell'allegato 1:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento di procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *e)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

«16. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica: legge 30 dicembre 1991, n. 412».

— La legge 30 dicembre 1991, n. 412, reca: «Disposizioni in materia di finanza pubblica».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— La legge 17 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Nota all'art. 1:

— Per il titolo della legge 30 dicembre 1991, n. 412, vedi nota alle premesse.

00G0163

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Santhià.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Santhià (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santhià (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lucio Marotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santhià (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 25 marzo 2000, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo.

Il prefetto di Vercelli, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 997.13-4/Gab. del 25 marzo 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta

meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santhià (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lucio Marotta.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A4881

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Piazza al Serchio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Piazza al Serchio (Lucca) ed il sindaco nella persona del dott. Roberto Nobili;

Considerato che, in data 6 marzo 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di piazza al Serchio (Lucca) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2000

CIAMPI

BIANCO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Piazza al Serchio (Lucca) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1992, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Roberto Nobili.

Il citato amministratore, in data 6 marzo 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma

4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Piazza al Serchio (Lucca).

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A4882

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Brusciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Brusciano (Napoli) ed il sindaco nella persona del dott. Salvatore La Gatta;

Considerato che, in data 30 marzo 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Brusciano (Napoli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2000

CIAMPI

BIANCO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Brusciano (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Salvatore La Gatta.

Il citato amministratore, in data 30 marzo 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma

4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa della mancata nomina del vice sindaco, per assicurare il regolare funzionamento degli organi e dei servizi comunali il prefetto di Napoli ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio nella persona del dott. Sergio Di Martino, con i poteri spettanti al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brusciano (Napoli).

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A4883

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Cascina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Cascina (Pisa) ed il sindaco nella persona del dott. Carlo Cacciamano;

Considerato che, in data 30 marzo 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cascina (Pisa) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2000

CIAMPI

BIANCO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cascina (Pisa) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Carlo Cacciamano.

Il citato amministratore, in data 30 marzo 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cascina (Pisa).

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A4884

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Ancona.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO PER LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, contenente modifica dell'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 770, già modificato con la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note prot. n. 5867 del 16 marzo 2000 e n. 6012 del 17 marzo 2000 e prot. dell'ufficio del territorio di Ancona con le quali è stato comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio dal 27 marzo al 15 aprile 2000 a causa della prossima installazione del nuovo sistema «client-server»;

Ritenuto che la sopracitata causa è da considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi ai contribuenti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Ancona è accertato per il periodo dal 27 marzo al 15 aprile 2000.

Le attività dell'ufficio del territorio di Ancona sono regolarmente riprese in data 17 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 aprile 2000

Il direttore compartimentale: MARINO

00A4885

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Manfredonia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 302 del 13 aprile 2000, con la quale l'ufficio del registro di Manfredonia ha rappresentato la necessità di interdire l'accesso al pubblico al proprio ufficio nella giornata del 17 aprile 2000, a causa delle operazioni di trasloco presso i nuovi locali destinati ad ospitare il nuovo ufficio unico delle entrate, la cui apertura è stata fissata per il successivo 18 aprile 2000;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Manfredonia in data 17 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 aprile 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A4886

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Manfredonia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 302 del 13 aprile 2000, con la quale l'ufficio del registro di Manfredonia ha comunicato l'avvio in data 14 aprile 2000 delle operazioni di trasloco presso i nuovi locali destinati ad ospitare il nuovo ufficio unico delle entrate, la cui apertura è stata fissata per il successivo 18 aprile 2000, nonché il protrarsi delle stesse fino al 16 aprile 2000;

Ritenuto che occorre adottare il decreto di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Manfredonia per il periodo dal 14 aprile 2000 al 15 aprile 2000, essendo il successivo 16 aprile domenica;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Manfredonia per il periodo dal 14 aprile 2000 al 15 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 aprile 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A4887

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali ter-

ritorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 970 del 7 aprile 2000, con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia ha comunicato l'avvio in data 10 aprile 2000 delle operazioni di trasloco presso i nuovi locali destinati ad ospitare il nuovo ufficio unico delle entrate, la cui apertura è stata fissata per il successivo 18 aprile 2000, nonché il protrarsi delle stesse fino al 15 aprile 2000;

Ritenuto che occorre adottare il decreto di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia per il periodo dal 10 aprile 2000 al 15 aprile 2000;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia per il periodo dal 10 aprile 2000 al 15 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 aprile 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A4888

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 970 del 7 aprile 2000, con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia ha rappresentato la necessità di interdire l'accesso al pubblico al proprio ufficio nella giornata del 17 aprile 2000, a causa delle operazioni di trasloco presso i nuovi locali destinati ad ospitare il nuovo ufficio unico delle entrate, la cui apertura è stata fissata per il successivo 18 aprile 2000;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia in data 17 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 aprile 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A4889

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 marzo 2000.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Luce», in comune di Siliqua, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE**

Viste le domande in data 22 marzo 1999 con la quale la Società sarda acque minerali S.p.a., con sede in Selargius (Cagliari), via Gallus, 79, ha chiesto il riconoscimento delle acque minerali naturali denominate «Luce» e «Lian» che sgorgano rispettivamente dalla sorgente WC e dalla sorgente WD nell'ambito della concessione mineraria «Zinnigas» sita nel comune di Siliqua (Cagliari), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alle domande;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il seguente parere della sezione III del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: «Favorevole all'utilizzazione delle acque minerali sgorganti dalle due sorgenti WC e WD, come unica acqua minerale, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. In etichetta si autorizza la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici»;

Vista la nota in data 16 marzo 2000, con la quale la Società sarda acque minerali S.p.a. ha richiesto il rilascio del decreto di riconoscimento per la sola sorgente WC denominata «Luce»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Luce» che sgorga dalla sorgente WC nell'ambito della concessione mineraria «Zinnigas» sita nel comune di Siliqua (Cagliari).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti:

«Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 31 marzo 2000

p. Il dirigente generale: SCRIVA

00A4890

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servola, unità di Trieste. (Decreto n. 28019).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Servola, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 28 giugno 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servola, con sede in Trieste e unità di Trieste (NID 0007000003) per un massimo di duecentocinquanta unità lavorative per il periodo dal 28 dicembre 1999 al 25 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 2000 con decorrenza 28 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4863

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New Cobbler, unità di Napoli. (Decreto n. 28020).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. New Cobbler, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 marzo 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New Cobbler, con sede in Napoli e unità di Napoli (NID 0015NA0009) per un massimo di trentatré unità lavorative per il periodo dal 5 gennaio 2000 al 4 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 2000 con decorrenza 5 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4862

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bicc Ceat Cavi dal 25 giugno 1999 Bicc General Ceat Cavi, unità di Ascoli Piceno e Settimo Torinese. (Decreto n. 28021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Bicc Ceat Cavi dal 25 giugno 1999 Bicc General Ceat Cavi, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 luglio 1998 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 16 luglio 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 15 settembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bicc Ceat Cavi dal 25 giugno 1999 Bicc General Ceat Cavi, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Ascoli Piceno (NID 9811AP0008) per un massimo di cinquantacinque unità lavorative e Settimo Torinese (Torino) (NID 9902TO0024) per un massimo di duecento unità lavorative per il periodo dal 15 marzo 1999 all'11 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 1° aprile 1999 con decorrenza 15 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4861

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OP Computers, unità di Firenze, Milano e Scarmagno. (Decreto n. 28022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. OP Computers, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 giugno 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale del 16 giugno 1999, n. 26478, di concessione del predetto trattamento di integrazione salariale;

Considerato che nel citato provvedimento, è stato erroneamente invertito il numero massimo di lavoratori beneficiari del citato trattamento presso le sedi di Firenze e Milano, per cui presso l'unità di Firenze sono state indicate quattordici unità lavorative e presso Milano quattro unità lavorative anziché l'esatto contrario, come da richiesta aziendale;

Ritenuto, pertanto, di annullare e sostituire il citato provvedimento di concessione del 16 giugno 1999 e di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OP Computers, con sede in Scarmagno (Torino) e unità di Firenze (NID 9809FI0016), per un massimo di quattro unità lavorative; Milano (NID 9803MI0106), per un massimo di quattordici unità lavorative; Scarmagno (Torino) (NID 9801TO0043), per un massimo di quattrocentotrentuno unità lavorative, per il periodo dall'8 giugno 1998 al 7 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1998 con decorrenza 8 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1999, n. 26478.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4860

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Livorgest coop., unità di Livorno. (Decreto n. 28023).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale datato 14 ottobre 1998 con il quale la società S.r.l. Livorgest coop. è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'istanza presentata dai liquidatori della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere da 14 ottobre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Livorgest coop., sede in Livorno (loc. Picchianti) e unità in Livorno (NID 9909LI0015), per un massimo di ventuno unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 ottobre 1999 al 13 aprile 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 14 aprile 2000 al 13 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4858

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, unità di Briosco. (Decreto n. 28024).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 5/99 del 29 luglio 1999 emesso dal tribunale di Monza (Milano) con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.r.l. Brenna;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione

salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere da 21 settembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, sede in Briosco (Milano) e unità in Briosco (Milano) (NID 9903MI0132), per un massimo di trentacinque unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 settembre 1999 al 13 ottobre 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 gennaio 2000, n. 27656.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4859

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, unità di Briosco. (Decreto n. 28025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 204/99 del 14 ottobre 1999 pronunciata dal tribunale di Monza (Milano) che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Brenna;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere dal 14 ottobre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, sede in Briosco (Milano), unità di Briosco (Milano) (NID 9903MI0144) per un massimo di trentacinque unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 ottobre 1999 al 13 aprile 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 21 gennaio 2000, n. 27657.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 14 aprile 2000 al 20 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4857

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A., unità di Napoli. (Decreto n. 28027).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. I.C.A., inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 7 dicembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinviava per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 15 ottobre 1999 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 18 ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento applicato — a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centocinquantaquattro unità, su un organico complessivo di centonovantasette unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 ottobre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A. con sede in Napoli, unità di Napoli (NID 9915000017), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centocinquantaquattro unità, su un organico complessivo di centonovantasette unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4855

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C. Industrie riunite confezioni, unità di Cardito e Napoli. (Decreto n. 28028).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. I.R.C. Industrie riunite confezioni, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 7 dicembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 13 aprile 1999 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 18 ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria confezioni abiti (abbigliamento) applicato — a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantadue unità, su un organico complessivo di novantotto unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato ai fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 ottobre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C. Industrie riunite confe-

zioni con sede in Napoli, unità di Cardito - via Antica Belvedere, 61 - Napoli (NID 9915000018) - via del Riposo, 101 - Napoli (NID 9915000018), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantadue unità, su un organico complessivo di novantotto unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C. Industrie riunite confezioni, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4854

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.I. - Società impianti termoelettrici industriali, unità di Marano Ticino. (Decreto n. 28031).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. S.I.T.I. - Società impianti termoelettrici industriali inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 17 febbraio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 4 gennaio 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 12 gennaio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato a 27.50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità su un organico complessivo di 255 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione, o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 12 gennaio 2000 all'11 gennaio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.I. Società impianti termoelettrici Industriali, con sede in Marano Ticino (Novara), unità di Marano Ticino (Novara) (NID 0001000002), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27.50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 255 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1

in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.I. Società impianti termoelettrici industriali, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4872

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferrosar, unità di Sapri. (Decreto n. 28032).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Ferrosar inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della

massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 7 ottobre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 agosto 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° luglio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria applicato a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità su un organico complessivo di 11 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione, o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, con sede in Roma, unità di Sapri (Salerno) (NID 9915000013), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, su un organico complessivo di 11 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4871

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, unità di Castellammare di Stabia c/o Fincantieri. (Decreto n. 28033).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società ditta Pascucci Giuseppe inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 1° dicembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 15 novembre 1999 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1° settembre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore imprese di pulizie applicato a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 50 unità su un organico complessivo di 52 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione, o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia c/o Fincantieri - (Napoli) (NID 9915000016), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 50 unità, su un organico complessivo di 52 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4870

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 aprile 2000.

Approvazione delle modifiche delle tariffe per il servizio di custodia e amministrazione accentrata di strumenti finanziari, svolto per conto dei depositari. (Deliberazione n. 12503).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 214, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la legge n. 289, del 19 giugno 1986, recante le disposizioni relative all'amministrazione accentrata di strumenti finanziari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 in tema di mercati;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con delibera n. 10771 del 8 luglio 1997 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la lettera con la quale la Monte Titoli ha trasmesso le proposte di adeguamento e integrazione delle tariffe per i servizi resi agli intermediari, approvate dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 27 ottobre 1999, 24 novembre 1999 e 15 dicembre 1999;

Vista la nota n. 96297 del 6 aprile 2000 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa all'approvazione;

Considerato che, in base all'art. 214, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la legge n. 289, del 19 giugno 1986, viene definitivamente abrogata con l'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 80, commi 4, 5 e 6, oppure, se successiva, dal completamento della vendita della partecipazione detenuta da Banca d'Italia nella Monte Titoli S.p.a., da promuoversi, in base all'art. 204 comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, entro il 1° luglio 2000;

Considerate le esigenze di patrimonializzazione della Monte Titoli S.p.a., esigenze connesse all'effettuazione di investimenti necessari a svolgere nuovi servizi e ad ottenere una migliore posizione competitiva nel mercato europeo;

Ritenuto opportuno approvare le proposte di adeguamento e integrazione delle tariffe per i servizi resi agli intermediari, deliberate dal consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. nella riunione del 15 dicembre 1999;

Delibera:

Sono approvate le tariffe per il servizio di custodia e amministrazione accentrata di strumenti finanziari svolto per conto dei depositari contenute nell'allegato ai regolamenti dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. citato in pre-

messa, come da ultimo deliberata dal consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. nella riunione del 15 dicembre 1999.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 27 aprile 2000

Il presidente: SPAVENTA

00A4906

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 13 aprile 2000.

Modificazioni all'autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000, relativa all'invaso del Mannu di Pattada a Monte Lerno. (Ordinanza n. 194).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 30 giugno 2000;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo uno studio riguardante tra l'altro anche il serbatoio sul Mannu di Pattada a Monte Lerno;

Atteso che sulla base di tale studio, con ordinanza n. 115 del 5 dicembre 1998, è stato approvato il modello di regolazione dell'invaso sul Mannu di Pattada a Monte Lerno ed al contempo approvato il volume erogabile annualmente pari a 26 Mmc;

Atteso che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolarmente siccitosi e si è reso conseguentemente necessario verificare lo stato delle disponibilità al fine di programmare le risorse fino alla data del 31 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza n. 184 del 13 marzo 2000 con la quale è stata autorizzata la programmazione dei volumi di risorsa derivabili dall'invaso del Mannu di Pattada a Monte Lerno fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 2428 del 24 marzo 2000 ha comunicato di aver fornito un dato sottostimato relativamente al fabbisogno per l'alimentazione degli acquedotti denominati nel N.P.R.G.A. di Pattada, schema n. 5 e Goceano, n. 10, in sede di elaborazione della scheda tecnica in base alla quale è stata successivamente autorizzata la programmazione dei volumi di risorsa derivabili dall'invaso del Mannu di Pattada a Monte Lerno fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che in relazione all'integrazione da apportare ai dati relativi al fabbisogno per uso civile è stata rielaborata la scheda tecnica di sintesi formulata in data 3 marzo 2000;

Atteso che la scheda suddetta, con la specificazione del volume di acque morte ai fini idropotabili, riporta con riferimento all'invaso del Mannu di Pattada a Monte Lerno, la situazione ed il bilancio idrico sottoindicati:

	Valori in milioni di mc.
Volume invasato al 1° marzo 2000	12,02
Volume derivabile stimato dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000	12,32

(ivi compresi gli afflussi naturali stimati dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 e dedotte le perdite, dovute ad evaporazione e la scorta vitale da assicurare per il potabile al 31 dicembre 2000)

Attesa la necessità di integrare l'ordinanza n. 184 del 13 marzo 2000;

Ordina
con decorrenza immediata:

Art. 1.

1. L'art. 2 dell'ordinanza n. 184 del 13 marzo 2000, è così sostituito:

È disposta la seguente ripartizione, fino alla data del 31 dicembre 2000, delle risorse derivabili dal serbatoio del Mannu di Pattada a Monte Lerno:

	Valori in milioni di mc.
Usi civili	7,30
Usi irrigui	5,02
Totale erogazione del Mannu di Pattada ...	12,32

2. Resta fermo quant'altro disposto con la sopracitata ordinanza n. 184 del 13 marzo 2000.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 aprile 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A4911

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 23 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Verona emanato con decreto rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1994;

Visto il regolamento didattico emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo n. 178 dell'8 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1998;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1999;

Visto il verbale del senato accademico in composizione allargata del 13 luglio 1999 con cui è stata approvata l'istituzione dei corsi di diploma e di laurea in scienze motorie;

Visto il verbale del senato accademico ristretto del 13 luglio 1999 con cui è stata approvata l'attivazione dei corsi di diploma e di laurea in scienze motorie;

Visto il verbale del consiglio di amministrazione del 23 luglio 1999 con cui è stato approvato l'avvio dei corsi di diploma e di laurea in scienze motorie;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1999 con cui si autorizza l'istituzione dei corsi di diploma e di laurea in scienze motorie presso l'Università di Verona;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale in data 18 novembre 1999;

Decreta:

Sono istituiti ed attivati, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, il corso di diploma ed il corso di laurea in scienze motorie con il relativo ordinamento didattico come segue:

ORDINAMENTO DIDATTICO

CORSO DI LAUREA E DI DIPLOMA IN SCIENZE MOTORIE

Art. 1.

Corso di laurea e di diploma in scienze motorie

Viene istituito presso le facoltà di medicina e di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Verona il corso di laurea e di diploma in scienze motorie a partire dall'anno accademico 1999/2000.

In attesa dell'entrata in vigore dei decreti di area relativamente alla laurea e alla laurea specialistica in scienze motorie, il corso di laurea e di diploma in scienze motorie è distinto in un triennio e in un quarto anno specialistico, al termine dei quali verrà conseguito, rispettivamente, il diploma universitario in scienze motorie e il diploma di laurea in scienze motorie.

Il diploma di laurea si articola in quattro indirizzi: «didattico-educativo», «prevenzione ed educazione motoria adattata», «tecnico-sportivo», «manageriale». L'indirizzo verrà menzionato nel diploma di laurea e lo studente, che si sia laureato in uno degli indirizzi, potrà in seguito accedere agli altri indirizzi per il conseguimento del titolo specifico, limitatamente ai posti indicati dal consiglio della struttura didattica in base alle risorse disponibili.

Titolo di ammissione al corso interfacoltà di laurea e di diploma universitario in scienze motorie è, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, il diploma rilasciato da un istituto di istruzione secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale o da un Istituto magistrale o da un liceo artistico alla condizione che sia stato superato il corso annuale integrativo; anno per anno verrà indicato il contingente di posti disponibili per l'immatricolazione e per eventuali passaggi di corso agli anni successivi, sulla base degli spazi, delle attrezzature e delle risorse comunque disponibili.

L'accesso al primo anno di corso, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al sostenimento di una prova d'esame mediante la redazione di un breve elaborato scritto su argomenti di cultura generale e/o un test a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo. L'accesso è altresì subordinato all'accertamento di idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo (art. 2.4, decreto legislativo n. 178/1998).

Art. 2.

Aree caratterizzanti

Il corso di laurea si articola nelle seguenti aree caratterizzanti:

1) *Area delle scienze motorie*

Scienze delle attività motorie:

teoria e metodologia del movimento umano;

teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età evolutiva;

teoria, tecnica e didattica delle attività motorie per l'età adulta e anziana;

teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di gruppo, ricreative e del tempo libero;

teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria e sportiva «adattata»;

teoria, tecnica e didattica dell'educazione motoria preventiva e compensativa.

Scienze delle discipline sportive:

teoria e metodologia dell'allenamento;

teoria, tecnica e didattica degli sport individuali;

teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra;

teoria, tecnica e didattica degli sport natatori;

metodi di valutazione motoria e attitudinale nello sport;

organizzazione degli organismi sportivi.

Scienze dell'organizzazione e della gestione dell'impiantistica sportiva:

legislazione, organizzazione e gestione dell'impiantistica sportiva;

organizzazione e gestione delle strutture turistico-sportive;

marketing e metodologia della comunicazione sportiva;

programmazione e pianificazione territoriale dell'organizzazione sportiva.

2) *Area delle scienze bio-mediche*

3) *Area delle scienze umanistiche*

Per i settori delle aree delle scienze bio-mediche e delle scienze umanistiche si fa riferimento ai settori e agli insegnamenti del triennio e del quarto anno specialistico, qui di seguito indicati.

Art. 3.

Compiti delle facoltà e del consiglio di corso di laurea e di diploma

Al fine della valutazione dei carichi didattici, i crediti sono attribuiti sulla base del previsto impegno dello studente, valutando le ore di lezione, le attività pratiche e le esercitazioni ginnico-sportive, lo studio individuale.

La suddivisione specifica dei crediti all'interno delle singole aree è affidata al consiglio di corso di laurea e di diploma che provvederà, ove non espressamente indicato, a indicare la denominazione, gli obiettivi didattico-formativi, l'eventuale propedeuticità e la scansione semestrale degli insegnamenti, in armonia con quanto stabilito dal regolamento didattico dell'ateneo.

Al consiglio di corso spetta stabilire le modalità di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento anche ai fini del conseguimento della laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati presso gli ISEF, previa valutazione degli studi svolti; il passaggio rimane comunque subordinato ai posti vacanti sulla base delle risorse disponibili.

Il consiglio di corso di laurea e di diploma di scienze motorie, prima dell'inizio di ogni anno accademico formula il calendario didattico.

In attesa della costituzione del consiglio di corso di laurea e di diploma, la competenza per:

a) la chiamata di docenti e ricercatori a seguito di espletamento di procedure di valutazione comparativa, trasferimento o mobilità interna al corso di laurea e di diploma in scienze motorie;

b) l'attribuzione di compiti didattici e conferimento per affidamento o supplenza degli insegnamenti per il corso di laurea e di diploma di scienze motorie, è assegnata, per le discipline che figurano nell'area delle scienze bio-mediche, alla facoltà di medicina e chirurgia e, per le discipline che figurano nell'area delle scienze umanistiche, alla facoltà di lettere e filosofia.

Per le discipline che figurano nell'area delle scienze motorie, non ancora inquadrare in precisi settori scientifici disciplinari, nonché per quelle che, pur attribuite all'area bio-medica o all'area umanistica non fanno parte della facoltà di medicina e chirurgia o della facoltà di lettere e filosofia, il SAR determina di volta in volta la facoltà competente in rapporto alla materia.

Una volta costituito il consiglio di corso di laurea e di diploma, spetterà a questo formulare le proposte relative ai punti a) e b) di cui sopra, che saranno sottoposte all'approvazione della facoltà di medicina per le discipline dell'area delle scienze bio-mediche, della facoltà di lettere per le discipline dell'area delle scienze umanistiche e della facoltà determinata dal SAR per le discipline dell'area delle scienze motorie e per quelle che non fanno parte delle facoltà sopra citate.

Al corso di laurea e di diploma spetterà il compito di stabilire le modalità relative all'obbligo della frequenza e al conseguimento del titolo.

Art. 4.

Settori e insegnamenti del triennio

1) *Area delle scienze motorie:*

2) *Area delle scienze bio-mediche*

Settori e Insegnamenti caratterizzanti:

B01B Fisica

E03B Antropologia

E04B Fisiologia umana

E04C Alimentazione e nutrizione umana

E05A Biochimica

E06X Biologia applicata

E07X Farmacologia

E09A Anatomia umana

F07A Medicina interna

F16B Medicina fisica e riabilitativa

F22A Igiene generale ed applicata

F22B Medicina legale

3) *Area delle scienze umanistiche*

Settori e Insegnamenti caratterizzanti:

M09A Pedagogia generale
 M09Y Storia della pedagogia
 M09W Didattica e pedagogia speciale
 M10A Psicologia generale
 M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
 N01X Diritto privato
 Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi
 K05B Informatica
 L11A Linguistica italiana
 L18C Linguistica inglese

Settori e Insegnamenti opzionali:

M09A Pedagogia generale
 M09Y Storia della pedagogia
 M09W Didattica e pedagogia speciale
 Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi
 M11B Psicologia sociale
 M11C Psicologia del lavoro e applicata
 M07C Filosofia morale
 M04X Storia contemporanea
 M06A Geografia
 N01X Diritto privato

Art. 5.

Settori e insegnamenti del quarto anno specialistico

Indirizzo didattico-educativo

1) *Area delle scienze motorie*2) *Area delle scienze biomediche:*

E03B Antropologia
 F19B Neuropsichiatria infantile

3) *Area delle scienze umanistiche:*

M09A Pedagogia generale
 M09Y Storia della pedagogia
 M09W Didattica e pedagogia speciale
 M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
 M11B Psicologia sociale
 Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Indirizzo prevenzione ed educazione motoria adattata

1) *Area delle scienze motorie*2) *Area delle scienze biomediche:*

E09A Anatomia umana
 E03B Antropologia
 E04B Fisiologia umana

F16B Medicina fisica e riabilitativa

F07A Medicina interna

3) *Area delle scienze umanistiche:*

M09W Didattica e pedagogia speciale
 M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione

Indirizzo tecnico-sportivo

1) *Area delle scienze motorie*2) *Area delle scienze biomediche:*

E09A Anatomia umana
 E07X Farmacologia
 E04B Fisiologia umana

3) *Area delle scienze umanistiche:*

M07C Filosofia morale
 M11C Psicologia del lavoro e applicata
 N01X Diritto privato

Indirizzo manageriale

1) *Area delle scienze motorie*2) *Area delle scienze biomediche:*

F22A Igiene generale ed applicata

3) *Area delle scienze umanistiche:*

M11C Psicologia del lavoro e applicata
 N01X Diritto privato
 N10X Diritto amministrativo
 P02B Economia e gestione delle imprese
 Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Art. 6.

Piano didattico del primo anno

Anno	1° semestre	2° semestre
I	Fisica	Biologia e Antropologia
I	Biochimica	Anatomia umana I
I	Pedagogia generale	Sociologia dei processi culturali e comunicativi
I	Psicologia generale	Storia della pedagogia
I	Scienze delle attività motorie I	Scienze delle discipline sportive I

Per gli anni successivi al primo l'organizzazione didattica degli insegnamenti e la suddivisione dei crediti all'interno delle singole aree sono affidate al costituendo corso di laurea e di diploma interfaccoltà.

Verona, 23 marzo 2000

Il rettore: MOSELE

00A4912

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Craiova (Romania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La signora Adelina Paschini Demetrescu, vice console onorario in Craiova (Romania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) assistenza all'ambasciata d'Italia in Bucarest per quanto riguarda le iniziative nel settore dello sviluppo della presenza culturale italiana nella circoscrizione del vice consolato di II categoria in Craiova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2000

Il direttore generale per il personale: DOMINÈDÒ

00A4925

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Progetto Agata Smeralda», in Firenze

Con decreto ministeriale 7 aprile 2000 l'Associazione «Progetto Agata Smeralda», con sede in Firenze, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto redatto il 2 maggio 1996, n. rep. 128643/198536, a rogito del notaio dott. Licia Belisario.

00A4926

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione IARD», in Milano

Con decreto ministeriale 7 aprile 2000 la «Fondazione IARD», con sede in Milano, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto redatto il 16 febbraio 2000, n. rep. 23723/3764, a rogito del notaio dott. Enrico Bellezza.

00A4927

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione Chiara Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in Roma.

Con decreto ministeriale 7 aprile 2000 l'«Associazione Chiara Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto il 27 aprile 1998, numero repertorio 44837/13419, a rogito del notaio dott. Maria Antonia Russo.

00A4928

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Forum per i problemi della pace e della guerra», in Firenze

Con decreto ministeriale 7 aprile 2000 l'Associazione «Forum per i problemi della pace e della guerra», con sede in Firenze, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto redatto il 27 ottobre 1999, rep. n. 65782/15234, a rogito del notaio dott. Massimo Ersoch.

00A4930

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Mercurio», in Reggio Calabria

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 3 aprile 2000 i poteri conferiti al dott. Fabio Mulonia, commissario governativo della società cooperativa «Mercurio», con sede in Reggio Calabria, sono stati prorogati per sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

00A4929

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 maggio 2000

Dollaro USA	0,9079
Yen giapponese	98,53
Dracma greca	336,34
Corona danese	7,4553
Corona svedese	8,2300
Sterlina	0,60510
Corona norvegese	8,2240
Corona ceca	37,062
Lira cipriota	0,57284
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,55
Zloty polacco	4,0783
Tallero sloveno	204,8221
Franco svizzero	1,5559
Dollaro canadese	1,3565
Dollaro australiano	1,5765
Dollaro neozelandese	1,9164
Rand sudafricano	6,3598

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

00A4943

CREDIOP S.P.A.**Avviso di rimborso anticipato
ai possessori di obbligazioni**

Si informa che il Crediop SpA. procederà, alle scadenze sottoindicate, al rimborso anticipato, alla pari, dell'intero capitale nominale in circolazione dei seguenti prestiti obbligazionari:

ISIN IT000156940 s.s. di anni 14 e mesi 6 - em. 1986 rimborso 1° giugno 2000.

ISIN IT0000534047 T.V. 1994-2004 16^a rimborso 1° giugno 2000.

ISIN IT0000276839 12,00% 1991-2001 20^a rimborso 17 giugno 2000.

00A4919**UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA****Vacanza di un posto di ricercatore universitario
da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi della legge 30 novembre 1973 n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987 n. 158, art. 3, terzo comma e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998 n. 210, si comunica che, presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Milano - Bicocca, è vacante un posto di ricercatore universitario alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico-disciplinare M05X - discipline demotnoantropologiche (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera e con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al Preside della facoltà di scienze della formazione presso l'Università degli studi di Milano Bicocca, Piazza dell'Ateneo nuovo, 1 - 20126 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I ricercatori di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

00A4920**UNIVERSITÀ DI VERONA****Vacanza di un posto di professore ordinario
da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998 n. 210 e del «Regolamento recante norme per la copertura mediante trasferimento dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore nonché per la mobilità nell'Università di Verona dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori», emanato con o.r. 10328 del 10 aprile 1999, si comunica che la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Verona, con delibera del 13 aprile 2000, intende coprire per trasferimento un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare: «F10X-Urologia», la cui copertura finanziaria è stata verificata con delibera del consiglio di amministrazione del 23 luglio 1999.

Le domande di trasferimento, redatte in carta libera, dovranno pervenire al preside della facoltà di medicina e chirurgia, a mezzo posta, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alla domanda, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di aver rispettato l'obbligo di permanenza per tre anni accademici nella sede o nella facoltà dalla quale chiede di essere trasferito, dovranno essere allegati:

- 1) *curriculum* dell'attività scientifica didattica e professionale;
- 2) un elenco di titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
- 3) le pubblicazioni scientifiche che il candidato intende sottoporre alla valutazione comparativa. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per le pubblicazioni stampate in Italia il candidato deve dichiarare che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Non verranno presi in considerazione i titoli non rientranti nell'elenco di cui al punto 2, del presente avviso, né le pubblicazioni pervenute dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

L'interessato può presentare domanda di trasferimento anche nel corso del terzo anno accademico di appartenenza alla sede universitaria dalla quale chiede di essere trasferito.

00A4922DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 0 0 1 0 9 0 0 0 *

L. 1.500**€ 0,77**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 12 maggio 2000

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 marzo 2000, n. 117.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 aprile 2000, n. 118.

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 Pag. 10

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Santhià .. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Piazza al Serchio.
Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Brusciano Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Cascina .. Pag. 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Ancona Pag. 14

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Manfredonia Pag. 15

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Manfredonia Pag. 15

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia.
Pag. 15

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia Pag. 16

Ministero della sanità

DECRETO 31 marzo 2000.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Luce», in comune di Siliqua, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. Pag. 16

**Ministero del lavoro
e della previdenza sociale**

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servola, unità di Trieste. (Decreto n. 28019) Pag. 17

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New Cobbler, unità di Napoli. (Decreto n. 28020) Pag. 18

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bicc Ceat Cavi dal 25 giugno 1999 Bicc General Ceat Cavi, unità di Ascoli Piceno e Settimo Torinese. (Decreto n. 28021) Pag. 18

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OP Computers, unità di Firenze, Milano e Scarmagno. (Decreto n. 28022) .. Pag. 19

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Livorgest coop., unità di Livorno. (Decreto n. 28023) Pag. 20

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, unità di Briosco. (Decreto n. 28024) Pag. 20

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, unità di Briosco. (Decreto n. 28025) Pag. 21

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A., unità di Napoli. (Decreto n. 28027) Pag. 22

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C. Industrie riunite confezioni, unità di Cardito e Napoli. (Decreto n. 28028) Pag. 22

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.I. - Società impianti termoelettrici industriali, unità di Marano Ticino. (Decreto n. 28031) Pag. 23

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, unità di Sapri. (Decreto n. 28032) Pag. 24

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, unità di Castellammare di Stabia c/o Fincantieri. (Decreto n. 28033) .. Pag. 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Commissione nazionale
per le società e la borsa**

DELIBERAZIONE 27 aprile 2000.

Approvazione delle modifiche delle tariffe per il servizio di custodia e amministrazione accentrata di strumenti finanziari, svolto per conto dei depositari. (Deliberazione n. 12503) Pag. 26

**Commissario governativo
per l'emergenza idrica in Sardegna**

ORDINANZA 13 aprile 2000.

Modificazioni all'autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000, relativa all'invaso del Mannu di Pattada a Monte Lerno. (Ordinanza n. 194) Pag. 27

Università di Verona

DECRETO RETTORALE 23 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università. Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Craiova (Romania).
Pag. 31

Ministero dell'interno:

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Progetto Agata Smeralda», in Firenze Pag. 31

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione IARD», in Milano Pag. 31

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione Chiara Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in Roma. Pag. 31

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Forum per i problemi della pace e della guerra», in Firenze. Pag. 31

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Mercurio», in Reggio Calabria Pag. 31

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento dell'11 maggio 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 31

CREDIOP S.p.a.: Avviso di rimborso anticipato ai possessori di obbligazioni Pag. 32

Università di Milano - Bicocca: Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento.
Pag. 32

Università di Verona: Vacanza di un posto di professore ordinario da coprire mediante trasferimento Pag. 32

SUPPLEMENTI STRAORDINARI**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1999. Situazione trimestrale dei debiti pubblici.

00A4850

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 marzo 2000, n. 117.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 210 del 3 luglio 1998;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'esigenza di apportare modifiche al regolamento adottato con il decreto n. 390 del 19 ottobre 1998;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso il 18 novembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di espletamento, da parte delle università, delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per «Ministero» o «Ministro» il Ministero o il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) per «università» le università e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati a rilasciare titoli di studio con valore legale;

c) per «rettore» i rettori delle università e i direttori degli istituti di istruzione universitaria.

Art. 2.

Bandi

1. Ai fini della copertura dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore il rettore, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze, indice con proprio decreto le relative procedure di valutazione comparativa, distinte per settore scientifico-disciplinare. Il decreto attesta la copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449.

2. I bandi sono pubblicati dalle università e resi disponibili anche per via telematica. L'avviso di ciascun bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Per ciascun posto di professore ordinario o associato deve essere indetta una distinta procedura di valutazione comparativa.

4. Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il bando prevede l'attribuzione ad ogni candidato di un codice di identificazione personale, che per i candidati italiani coincide col codice fiscale.

6. Il bando può inoltre prevedere limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura. L'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura. La limitazione non deve comunque impedire l'adeguata valutazione dei candidati.

7. Nelle procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, il bando può indicare la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte della facoltà che ha proposto il bando stesso.

8. La partecipazione alle valutazioni comparative è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.

9. È fatto divieto ai professori ordinari, associati ed ai ricercatori di partecipare, in qualità di candidati, a valutazioni comparative per l'accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori affini indicati nel bando.

10. Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è

elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida. Ai fini della verifica dell'osservanza degli obblighi di cui al presente comma, le università trasmettono al Ministero per via telematica gli elenchi dei candidati a ciascuna procedura di valutazione comparativa, indicando la data di scadenza del bando e il codice di identificazione personale di ogni candidato. Il Ministero, nel caso di superamento del numero di domande consentito, invita le università a comunicare agli interessati l'esclusione da tutte le procedure concorsuali per le quali gli stessi abbiano presentato le predette istanze.

11. Per ciascuna valutazione comparativa è nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente regolamento.

Art. 3.

Costituzione delle commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la copertura di posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario sono costituite mediante designazione di un componente da parte del consiglio della facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. Per ciascuna procedura di valutazione comparativa è costituita, con decreto rettorale di nomina, una distinta commissione giudicatrice.

2. Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario e di professori associati che hanno conseguito la conferma, nonché i ricercatori confermati. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

3. Il componente designato è scelto, prima dello svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio di facoltà. Per le valutazioni comparative concernenti posti di professore ordinario, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai soli professori ordinari, designa un professore ordinario. Per le valutazioni comparative concernenti posti di professore associato, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai soli professori ordinari e associati, designa un professore ordinario o associato. Per le valutazioni comparative concernenti posti di ricercatore, il consiglio di facoltà, nella composizione comprendente i professori ordinari e associati, nonché i ricercatori, designa un professore ordinario o associato. I profes-

sori designati, anche appartenenti ad altra facoltà o università, devono afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero in mancanza di designabili, ai settori affini preventivamente determinati con decreto del Ministro su proposta del consiglio universitario nazionale. Ai componenti designati si applicano le incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'elettorato passivo. Gli atti di competenza del rettore sono adottati dal pro-rettore vicario per le procedure in cui il rettore sia componente designato delle commissioni giudicatrici.

4. I componenti elettivi sono così individuati in relazione a ciascuna valutazione comparativa:

a) per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà ha designato un professore associato ovvero da un professore associato se la facoltà ha designato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato;

b) per la copertura di posti di professore associato, da due professori ordinari e da due professori associati;

c) per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari.

5. In ciascuna procedura l'elettorato attivo è attribuito, secondo la normativa vigente e per la corrispondente fascia o ruolo ai professori ordinari e associati ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando.

6. In ciascuna procedura l'elettorato passivo è attribuito, nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente per la corrispondente fascia o ruolo, ai professori ed ai ricercatori di cui al comma 2, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando non in servizio presso l'ateneo che ha indetto la procedura di valutazione comparativa.

7. È in ogni caso fatto divieto ai professori ed ai ricercatori eletti o designati nelle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di valutazione comparativa.

8. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i professori i ricercatori che hanno ottenuto più voti, secondo distinte graduatorie per fascia o ruolo nelle quali sono inseriti in ordine decrescente i professori ed i ricercatori votati. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. I professori e ricercatori eletti in più commissioni o che, designati ma non nominati, risultino eletti in una commissione optano per la commissione in cui intendono essere inseriti.

9. Qualora il numero degli eleggibili sia inferiore a cinque, le votazioni si svolgono in due fasi. Nella prima l'elettorato attivo e passivo è costituito esclusivamente da professori e ricercatori di cui al comma 2 afferenti al settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura. Nella seconda fase, ove necessaria, l'elettorato passivo è costituito dai professori e ricercatori di cui al comma 2 afferenti ai settori affini di cui al

comma 3 e dai professori e ricercatori del settore oggetto del bando non eletti nella prima fase elettorale. L'elettorato attivo è costituito congiuntamente dai professori e ricercatori del settore oggetto del bando e dagli appartenenti ai settori affini.

10. Nei casi in cui, anche ricorrendo ai settori affini, il numero degli eleggibili non consenta di costituire la commissione, la votazione è differita al momento in cui si renda disponibile un numero di eleggibili almeno pari al numero dei componenti da eleggere.

11. Il Ministero con la collaborazione delle università, definisce gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, assicurandone la pubblicità per via telematica. A tale fine le università sono tenute a comunicare immediatamente al Ministero ogni provvedimento riguardante professori e ricercatori rilevante ai fini del presente regolamento. Le opposizioni agli elenchi sono presentate al Ministro non oltre il quindicesimo giorno antecedente l'inizio delle elezioni. Il Ministro decide nei successivi dieci giorni.

12. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano l'esclusione dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni di cui al comma 9.

13. In ogni caso in cui sia necessario sostituire un membro eletto nelle commissioni giudicatrici subentrano i professori e ricercatori che abbiano riportato il maggior numero di voti. La sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità di cui al comma 3.

14. Lo svolgimento delle elezioni disciplinato con decreto del rettore, avviene con procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tali procedure assicurano l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza del voto. Il rettore rende pubblici i risultati delle elezioni.

15. Per consentire un rapido espletamento delle procedure di costituzione delle commissioni le università, previa opportune intese a livello nazionale, sentita la CRUI, concordano le date di svolgimento delle elezioni.

16. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

17. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente

al decreto rettorale di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.

Art. 4.

Lavori delle commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento di cui al comma 11 dell'articolo 2, il quale ne assicura la pubblicità almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

2. Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;

c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

3. Per i fini di cui al comma 2 la commissione fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

4. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

a) attività didattica svolta anche all'estero;

b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;

c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;

e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

f) l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;

g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

5. La tipologia di impegno scientifico e didattico eventualmente indicata nel bando non costituisce elemento di valutazione del candidato.

6. Le università, con propri regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono adottare disposizioni modificative e integrative di criteri di cui al comma 2.

7. Al termine delle valutazioni delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli la procedura contempla lo svolgimento, secondo quanto previsto dal bando delle seguenti prove:

a) due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale per la copertura di posti di ricercatore;

b) una prova didattica e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate per la copertura di posti di professore associato.

8. Per i settori scientifico-disciplinari concernenti le lingue straniere il bando può prevedere che le relative prove siano sostenute nella lingua straniera oggetto della valutazione comparativa.

9. Nelle procedure concernenti posti di professore ordinario i candidati che non rivestano la qualifica di professore associato sostengono secondo quanto previsto dal bando, una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva.

10. La prova orale la prova didattica e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche sono pubbliche.

11. Nell'ambito dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le università stabiliscono un termine congruo entro cui i lavori della commissione devono concludersi, comunque non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilito nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

12. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del rettore. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

13. Al termine dei lavori la commissione previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i vincitori nelle valutazioni comparative per ricercatore e individua inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei nelle valutazioni comparative per professore associato e per professore ordinario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210.

Art. 5.

Accertamento della regolarità degli atti e nomine in ruolo

1. Il rettore con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori o degli idonei. Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso, unitamente agli atti, alla facoltà che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti. Il decreto è comunicato anche al Ministero, che tiene aggiornato e rende accessibile anche per via telematica l'elenco dei candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa che possono essere chiamati ai sensi del comma 8.

2. Nel caso in cui riscontri irregolarità il rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.

3. Per le procedure concernenti posti di ricercatore il rettore, accertata la regolarità degli atti, nomina in ruolo il vincitore.

4. Per le procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, il consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro. La deliberazione assunta è resa pubblica, anche per via telematica.

5. La nomina del candidato prescelto dal consiglio di facoltà è disposta con decreto rettorale.

6. Qualora abbia deliberato di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche, la facoltà, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, può richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto già bandito, ovvero può chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico-disciplinare secondo quanto previsto nel comma 8.

7. Qualora la facoltà lasci decorrere il termine di cui al comma 4 senza assumere nessuna delle deliberazioni ivi previste, non può richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per posti della medesima categoria e del medesimo settore scientifico-disciplinare, né può proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative per la medesima categoria e per il medesimo settore scientifico-disciplinare se non dopo che siano trascorsi due anni dalla scadenza del predetto termine.

8. I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore associato e ordinario, i quali non siano stati preposti per la nomina in ruolo dalla facoltà che ha richiesto il bando entro il termine di cui al comma 4, possono essere

nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altra università entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

9. L'università che ha nominato in ruolo un professore ordinario o associato a seguito di una procedura di valutazione comparativa da essa bandita può procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche, candidati risultati idonei nella medesima procedura, a condizione che sia decorso il termine di cui al comma 4 e che sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. La chiamata deve avvenire entro il triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

10. L'idoneo di una procedura di valutazione comparativa che, proposto per la nomina ai sensi del comma 4, vi rinunci, perde il titolo alla chiamata di cui al comma 8.

Art. 6.

Pubblicità degli atti

1. Le relazioni riassuntive di cui all'articolo 4, comma 12, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.

Art. 7.

Norme finali

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 9, si applica anche ai candidati dichiarati idonei per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sia decorso il triennio di cui al medesimo comma.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da 41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione vigente in materia di procedure di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 29

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica «Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210 «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» è il seguente:

«1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori è trasferita alle università. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro» sono disciplinate le modalità di espletamento delle predette procedure in conformità ai criteri contenuti nella presente legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, prevede: «Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210».

Nota all'art. 2:

— L'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) così recita:

«4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma».

— Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 5. — 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a se o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e a richiesta, a chiunque vi abbia interesse».

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza; indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

Nota all'art. 3:

— L'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università» così recita:

«Art. 9. — 1. L'eventuale istanza di ricasazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricasazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

2. Il rigetto dell'istanza di ricasazione non può essere dedotto come causa di successiva ricasazione.

3. Per le procedure concorsuali in atto, ove la commissione esaminatrice sia già stata costituita, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori):

«2. Il personale di ricerca, dipendente da enti di ricerca, ENEA, ASI, nonché i professori e i ricercatori universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai sensi del presente comma, presso soggetti industriali e assimilati, con priorità per piccole e medie imprese nonché presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e le iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero 1), su richiesta degli stessi soggetti e previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il personale distaccato mantiene il rapporto di lavoro con il soggetto da cui dipende e l'annesso trattamento economico e contributivo. Il servizio prestato durante il periodo di distacco costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario e per l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti. Il distacco avviene sulla base di intese tra le parti che regolano le funzioni, le modalità di inserimento e l'attribuzione di un compenso aggiuntivo da parte del destinatario. Le università e gli enti di ricerca, nell'ambito della programmazione del personale, l'ENEA, l'ASI, possono ricevere contributi a valere sul Fondo di cui all'art. 5, per assunzioni a termine in sostituzione del personale distaccato.

— Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, così recita:

«2. Le università possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 2. Con regolamenti emanati dalle università sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonché per la mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori».

— L'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte».

— L'art. 5, comma 2, della legge 3 luglio 1980, n. 210, prevede che:

«2. Per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario e associato bandite entro il primo biennio dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui all'art. 1, comma 1, le commissioni possono proporre fino a tre idonei».

Nota all'art. 7:

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, si veda la nota alle premesse.

— La legge 7 febbraio 1979, n. 31, reca: «Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonché nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, reca: «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica».

— La nomina dei professori associati è disposta, a seguito dell'approvazione degli atti del concorso, dal Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1° novembre successivo.

00G0162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 aprile 2000, n. 118.

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 16, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;

Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Aquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.

Art. 2.

Informatizzazione ed accesso agli albi

1. I soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2000

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica

BELLILLO, Ministro per gli affari regionali

AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: **DILIBERTO**
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 28

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana:

«Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Si riporta il testo dell'art. 20 e del punto 16 dell'allegato 1:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento di procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *e)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

«16. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica: legge 30 dicembre 1991, n. 412».

— La legge 30 dicembre 1991, n. 412, reca: «Disposizioni in materia di finanza pubblica».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— La legge 17 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Nota all'art. 1:

— Per il titolo della legge 30 dicembre 1991, n. 412, vedi nota alle premesse.

00G0163

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Santhià.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Santhià (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santhià (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lucio Marotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santhià (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 25 marzo 2000, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo.

Il prefetto di Vercelli, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 997.13-4/Gab. del 25 marzo 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta

meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santhià (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lucio Marotta.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A4881

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Piazza al Serchio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Piazza al Serchio (Lucca) ed il sindaco nella persona del dott. Roberto Nobili;

Considerato che, in data 6 marzo 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di piazza al Serchio (Lucca) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2000

CIAMPI

BIANCO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Piazza al Serchio (Lucca) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1992, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Roberto Nobili.

Il citato amministratore, in data 6 marzo 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma

4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Piazza al Serchio (Lucca).

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A4882

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Brusciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Brusciano (Napoli) ed il sindaco nella persona del dott. Salvatore La Gatta;

Considerato che, in data 30 marzo 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Brusciano (Napoli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2000

CIAMPI

BIANCO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Brusciano (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Salvatore La Gatta.

Il citato amministratore, in data 30 marzo 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma

4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa della mancata nomina del vice sindaco, per assicurare il regolare funzionamento degli organi e dei servizi comunali il prefetto di Napoli ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio nella persona del dott. Sergio Di Martino, con i poteri spettanti al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brusciano (Napoli).

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A4883

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Cascina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Cascina (Pisa) ed il sindaco nella persona del dott. Carlo Cacciamano;

Considerato che, in data 30 marzo 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cascina (Pisa) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2000

CIAMPI

BIANCO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cascina (Pisa) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Carlo Cacciamano.

Il citato amministratore, in data 30 marzo 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cascina (Pisa).

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A4884

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Ancona.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO PER LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, contenente modifica dell'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 770, già modificato con la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note prot. n. 5867 del 16 marzo 2000 e n. 6012 del 17 marzo 2000 e prot. dell'ufficio del territorio di Ancona con le quali è stato comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio dal 27 marzo al 15 aprile 2000 a causa della prossima installazione del nuovo sistema «client-server»;

Ritenuto che la sopracitata causa è da considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi ai contribuenti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Ancona è accertato per il periodo dal 27 marzo al 15 aprile 2000.

Le attività dell'ufficio del territorio di Ancona sono regolarmente riprese in data 17 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 aprile 2000

Il direttore compartimentale: MARINO

00A4885

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Manfredonia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 302 del 13 aprile 2000, con la quale l'ufficio del registro di Manfredonia ha rappresentato la necessità di interdire l'accesso al pubblico al proprio ufficio nella giornata del 17 aprile 2000, a causa delle operazioni di trasloco presso i nuovi locali destinati ad ospitare il nuovo ufficio unico delle entrate, la cui apertura è stata fissata per il successivo 18 aprile 2000;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Manfredonia in data 17 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 aprile 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A4886

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Manfredonia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 302 del 13 aprile 2000, con la quale l'ufficio del registro di Manfredonia ha comunicato l'avvio in data 14 aprile 2000 delle operazioni di trasloco presso i nuovi locali destinati ad ospitare il nuovo ufficio unico delle entrate, la cui apertura è stata fissata per il successivo 18 aprile 2000, nonché il protrarsi delle stesse fino al 16 aprile 2000;

Ritenuto che occorre adottare il decreto di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Manfredonia per il periodo dal 14 aprile 2000 al 15 aprile 2000, essendo il successivo 16 aprile domenica;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Manfredonia per il periodo dal 14 aprile 2000 al 15 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 aprile 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A4887

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali ter-

ritorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 970 del 7 aprile 2000, con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia ha comunicato l'avvio in data 10 aprile 2000 delle operazioni di trasloco presso i nuovi locali destinati ad ospitare il nuovo ufficio unico delle entrate, la cui apertura è stata fissata per il successivo 18 aprile 2000, nonché il protrarsi delle stesse fino al 15 aprile 2000;

Ritenuto che occorre adottare il decreto di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia per il periodo dal 10 aprile 2000 al 15 aprile 2000;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia per il periodo dal 10 aprile 2000 al 15 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 aprile 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A4888

DECRETO 20 aprile 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 970 del 7 aprile 2000, con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia ha rappresentato la necessità di interdire l'accesso al pubblico al proprio ufficio nella giornata del 17 aprile 2000, a causa delle operazioni di trasloco presso i nuovi locali destinati ad ospitare il nuovo ufficio unico delle entrate, la cui apertura è stata fissata per il successivo 18 aprile 2000;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Manfredonia in data 17 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 aprile 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A4889

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 marzo 2000.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Luce», in comune di Siliqua, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE**

Viste le domande in data 22 marzo 1999 con la quale la Società sarda acque minerali S.p.a., con sede in Selargius (Cagliari), via Gallus, 79, ha chiesto il riconoscimento delle acque minerali naturali denominate «Luce» e «Lian» che sgorgano rispettivamente dalla sorgente WC e dalla sorgente WD nell'ambito della concessione mineraria «Zinnigas» sita nel comune di Siliqua (Cagliari), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alle domande;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il seguente parere della sezione III del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: «Favorevole all'utilizzazione delle acque minerali sgorganti dalle due sorgenti WC e WD, come unica acqua minerale, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. In etichetta si autorizza la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici»;

Vista la nota in data 16 marzo 2000, con la quale la Società sarda acque minerali S.p.a. ha richiesto il rilascio del decreto di riconoscimento per la sola sorgente WC denominata «Luce»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Luce» che sgorga dalla sorgente WC nell'ambito della concessione mineraria «Zinnigas» sita nel comune di Siliqua (Cagliari).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti:

«Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 31 marzo 2000

p. Il dirigente generale: SCRIVA

00A4890

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servola, unità di Trieste. (Decreto n. 28019).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Servola, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 28 giugno 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servola, con sede in Trieste e unità di Trieste (NID 0007000003) per un massimo di duecentocinquanta unità lavorative per il periodo dal 28 dicembre 1999 al 25 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 2000 con decorrenza 28 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4863

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New Cobbler, unità di Napoli. (Decreto n. 28020).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. New Cobbler, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 marzo 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New Cobbler, con sede in Napoli e unità di Napoli (NID 0015NA0009) per un massimo di trentatré unità lavorative per il periodo dal 5 gennaio 2000 al 4 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 2000 con decorrenza 5 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4862

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bicc Ceat Cavi dal 25 giugno 1999 Bicc General Ceat Cavi, unità di Ascoli Piceno e Settimo Torinese. (Decreto n. 28021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Bicc Ceat Cavi dal 25 giugno 1999 Bicc General Ceat Cavi, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 luglio 1998 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 16 luglio 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 15 settembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bicc Ceat Cavi dal 25 giugno 1999 Bicc General Ceat Cavi, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Ascoli Piceno (NID 9811AP0008) per un massimo di cinquantacinque unità lavorative e Settimo Torinese (Torino) (NID 9902TO0024) per un massimo di duecento unità lavorative per il periodo dal 15 marzo 1999 all'11 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 1° aprile 1999 con decorrenza 15 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4861

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OP Computers, unità di Firenze, Milano e Scarmagno. (Decreto n. 28022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. OP Computers, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 giugno 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale del 16 giugno 1999, n. 26478, di concessione del predetto trattamento di integrazione salariale;

Considerato che nel citato provvedimento, è stato erroneamente invertito il numero massimo di lavoratori beneficiari del citato trattamento presso le sedi di Firenze e Milano, per cui presso l'unità di Firenze sono state indicate quattordici unità lavorative e presso Milano quattro unità lavorative anziché l'esatto contrario, come da richiesta aziendale;

Ritenuto, pertanto, di annullare e sostituire il citato provvedimento di concessione del 16 giugno 1999 e di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OP Computers, con sede in Scarmagno (Torino) e unità di Firenze (NID 9809FI0016), per un massimo di quattro unità lavorative; Milano (NID 9803MI0106), per un massimo di quattordici unità lavorative; Scarmagno (Torino) (NID 9801TO0043), per un massimo di quattrocentotrentuno unità lavorative, per il periodo dall'8 giugno 1998 al 7 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1998 con decorrenza 8 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1999, n. 26478.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4860

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Livorgest coop., unità di Livorno. (Decreto n. 28023).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale datato 14 ottobre 1998 con il quale la società S.r.l. Livorgest coop. è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'istanza presentata dai liquidatori della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere da 14 ottobre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Livorgest coop., sede in Livorno (loc. Picchianti) e unità in Livorno (NID 9909LI0015), per un massimo di ventuno unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 ottobre 1999 al 13 aprile 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 14 aprile 2000 al 13 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4858

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, unità di Briosco. (Decreto n. 28024).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 5/99 del 29 luglio 1999 emesso dal tribunale di Monza (Milano) con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.r.l. Brenna;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione

salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere da 21 settembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, sede in Briosco (Milano) e unità in Briosco (Milano) (NID 9903MI0132), per un massimo di trentacinque unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 settembre 1999 al 13 ottobre 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 gennaio 2000, n. 27656.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4859

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, unità di Briosco. (Decreto n. 28025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 204/99 del 14 ottobre 1999 pronunciata dal tribunale di Monza (Milano) che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Brenna;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere dal 14 ottobre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, sede in Briosco (Milano), unità di Briosco (Milano) (NID 9903MI0144) per un massimo di trentacinque unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 ottobre 1999 al 13 aprile 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 21 gennaio 2000, n. 27657.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 14 aprile 2000 al 20 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4857

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A., unità di Napoli. (Decreto n. 28027).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. I.C.A., inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 7 dicembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinviava per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 15 ottobre 1999 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 18 ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento applicato — a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centocinquantaquattro unità, su un organico complessivo di centonovantasette unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 ottobre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A. con sede in Napoli, unità di Napoli (NID 9915000017), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centocinquantaquattro unità, su un organico complessivo di centonovantasette unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4855

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C. Industrie riunite confezioni, unità di Cardito e Napoli. (Decreto n. 28028).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. I.R.C. Industrie riunite confezioni, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 7 dicembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 13 aprile 1999 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 18 ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria confezioni abiti (abbigliamento) applicato — a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantadue unità, su un organico complessivo di novantotto unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato ai fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 ottobre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C. Industrie riunite confe-

zioni con sede in Napoli, unità di Cardito - via Antica Belvedere, 61 - Napoli (NID 9915000018) - via del Riposo, 101 - Napoli (NID 9915000018), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantadue unità, su un organico complessivo di novantotto unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C. Industrie riunite confezioni, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4854

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.I. - Società impianti termoelettrici industriali, unità di Marano Ticino. (Decreto n. 28031).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. S.I.T.I. - Società impianti termoelettrici industriali inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 17 febbraio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 4 gennaio 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 12 gennaio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato a 27.50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità su un organico complessivo di 255 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione, o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 12 gennaio 2000 all'11 gennaio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.I. Società impianti termoelettrici Industriali, con sede in Marano Ticino (Novara), unità di Marano Ticino (Novara) (NID 0001000002), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27.50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 255 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1

in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.I. Società impianti termoelettrici industriali, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4872

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferrosar, unità di Sapri. (Decreto n. 28032).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Ferrosar inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della

massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 7 ottobre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 agosto 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° luglio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria applicato a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità su un organico complessivo di 11 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione, o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, con sede in Roma, unità di Sapri (Salerno) (NID 9915000013), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, su un organico complessivo di 11 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4871

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, unità di Castellammare di Stabia c/o Fincantieri. (Decreto n. 28033).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società ditta Pascucci Giuseppe inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 1° dicembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 15 novembre 1999 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1° settembre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore imprese di pulizie applicato a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 50 unità su un organico complessivo di 52 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione, o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia c/o Fincantieri - (Napoli) (NID 9915000016), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 50 unità, su un organico complessivo di 52 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4870

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 aprile 2000.

Approvazione delle modifiche delle tariffe per il servizio di custodia e amministrazione accentrata di strumenti finanziari, svolto per conto dei depositari. (Deliberazione n. 12503).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 214, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la legge n. 289, del 19 giugno 1986, recante le disposizioni relative all'amministrazione accentrata di strumenti finanziari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 in tema di mercati;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con delibera n. 10771 del 8 luglio 1997 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la lettera con la quale la Monte Titoli ha trasmesso le proposte di adeguamento e integrazione delle tariffe per i servizi resi agli intermediari, approvate dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 27 ottobre 1999, 24 novembre 1999 e 15 dicembre 1999;

Vista la nota n. 96297 del 6 aprile 2000 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa all'approvazione;

Considerato che, in base all'art. 214, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la legge n. 289, del 19 giugno 1986, viene definitivamente abrogata con l'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 80, commi 4, 5 e 6, oppure, se successiva, dal completamento della vendita della partecipazione detenuta da Banca d'Italia nella Monte Titoli S.p.a., da promuoversi, in base all'art. 204 comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, entro il 1° luglio 2000;

Considerate le esigenze di patrimonializzazione della Monte Titoli S.p.a., esigenze connesse all'effettuazione di investimenti necessari a svolgere nuovi servizi e ad ottenere una migliore posizione competitiva nel mercato europeo;

Ritenuto opportuno approvare le proposte di adeguamento e integrazione delle tariffe per i servizi resi agli intermediari, deliberate dal consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. nella riunione del 15 dicembre 1999;

Delibera:

Sono approvate le tariffe per il servizio di custodia e amministrazione accentrata di strumenti finanziari svolto per conto dei depositari contenute nell'allegato ai regolamenti dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. citato in pre-

messa, come da ultimo deliberata dal consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. nella riunione del 15 dicembre 1999.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 27 aprile 2000

Il presidente: SPAVENTA

00A4906

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 13 aprile 2000.

Modificazioni all'autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000, relativa all'invaso del Mannu di Pattada a Monte Lerno. (Ordinanza n. 194).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 30 giugno 2000;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo uno studio riguardante tra l'altro anche il serbatoio sul Mannu di Pattada a Monte Lerno;

Atteso che sulla base di tale studio, con ordinanza n. 115 del 5 dicembre 1998, è stato approvato il modello di regolazione dell'invaso sul Mannu di Pattada a Monte Lerno ed al contempo approvato il volume erogabile annualmente pari a 26 Mmc;

Atteso che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolarmente siccitosi e si è reso conseguentemente necessario verificare lo stato delle disponibilità al fine di programmare le risorse fino alla data del 31 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza n. 184 del 13 marzo 2000 con la quale è stata autorizzata la programmazione dei volumi di risorsa derivabili dall'invaso del Mannu di Pattada a Monte Lerno fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 2428 del 24 marzo 2000 ha comunicato di aver fornito un dato sottostimato relativamente al fabbisogno per l'alimentazione degli acquedotti denominati nel N.P.R.G.A. di Pattada, schema n. 5 e Goceano, n. 10, in sede di elaborazione della scheda tecnica in base alla quale è stata successivamente autorizzata la programmazione dei volumi di risorsa derivabili dall'invaso del Mannu di Pattada a Monte Lerno fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che in relazione all'integrazione da apportare ai dati relativi al fabbisogno per uso civile è stata rielaborata la scheda tecnica di sintesi formulata in data 3 marzo 2000;

Atteso che la scheda suddetta, con la specificazione del volume di acque morte ai fini idropotabili, riporta con riferimento all'invaso del Mannu di Pattada a Monte Lerno, la situazione ed il bilancio idrico sottoindicati:

	Valori in milioni di mc.
Volume invasato al 1° marzo 2000	12,02
Volume derivabile stimato dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000	12,32

(ivi compresi gli afflussi naturali stimati dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 e dedotte le perdite, dovute ad evaporazione e la scorta vitale da assicurare per il potabile al 31 dicembre 2000)

Attesa la necessità di integrare l'ordinanza n. 184 del 13 marzo 2000;

Ordina
con decorrenza immediata:

Art. 1.

1. L'art. 2 dell'ordinanza n. 184 del 13 marzo 2000, è così sostituito:

È disposta la seguente ripartizione, fino alla data del 31 dicembre 2000, delle risorse derivabili dal serbatoio del Mannu di Pattada a Monte Lerno:

	Valori in milioni di mc.
Usi civili	7,30
Usi irrigui	5,02
Totale erogazione del Mannu di Pattada . . .	12,32

2. Resta fermo quant'altro disposto con la sopracitata ordinanza n. 184 del 13 marzo 2000.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 aprile 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A4911

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 23 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Verona emanato con decreto rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1994;

Visto il regolamento didattico emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo n. 178 dell'8 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1998;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1999;

Visto il verbale del senato accademico in composizione allargata del 13 luglio 1999 con cui è stata approvata l'istituzione dei corsi di diploma e di laurea in scienze motorie;

Visto il verbale del senato accademico ristretto del 13 luglio 1999 con cui è stata approvata l'attivazione dei corsi di diploma e di laurea in scienze motorie;

Visto il verbale del consiglio di amministrazione del 23 luglio 1999 con cui è stato approvato l'avvio dei corsi di diploma e di laurea in scienze motorie;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1999 con cui si autorizza l'istituzione dei corsi di diploma e di laurea in scienze motorie presso l'Università di Verona;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale in data 18 novembre 1999;

Decreta:

Sono istituiti ed attivati, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, il corso di diploma ed il corso di laurea in scienze motorie con il relativo ordinamento didattico come segue:

ORDINAMENTO DIDATTICO

CORSO DI LAUREA E DI DIPLOMA IN SCIENZE MOTORIE

Art. 1.

Corso di laurea e di diploma in scienze motorie

Viene istituito presso le facoltà di medicina e di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Verona il corso di laurea e di diploma in scienze motorie a partire dall'anno accademico 1999/2000.

In attesa dell'entrata in vigore dei decreti di area relativamente alla laurea e alla laurea specialistica in scienze motorie, il corso di laurea e di diploma in scienze motorie è distinto in un triennio e in un quarto anno specialistico, al termine dei quali verrà conseguito, rispettivamente, il diploma universitario in scienze motorie e il diploma di laurea in scienze motorie.

Il diploma di laurea si articola in quattro indirizzi: «didattico-educativo», «prevenzione ed educazione motoria adattata», «tecnico-sportivo», «manageriale». L'indirizzo verrà menzionato nel diploma di laurea e lo studente, che si sia laureato in uno degli indirizzi, potrà in seguito accedere agli altri indirizzi per il conseguimento del titolo specifico, limitatamente ai posti indicati dal consiglio della struttura didattica in base alle risorse disponibili.

Titolo di ammissione al corso interfacoltà di laurea e di diploma universitario in scienze motorie è, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, il diploma rilasciato da un istituto di istruzione secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale o da un Istituto magistrale o da un liceo artistico alla condizione che sia stato superato il corso annuale integrativo; anno per anno verrà indicato il contingente di posti disponibili per l'immatricolazione e per eventuali passaggi di corso agli anni successivi, sulla base degli spazi, delle attrezzature e delle risorse comunque disponibili.

L'accesso al primo anno di corso, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al sostenimento di una prova d'esame mediante la redazione di un breve elaborato scritto su argomenti di cultura generale e/o un test a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo. L'accesso è altresì subordinato all'accertamento di idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo (art. 2.4, decreto legislativo n. 178/1998).

Art. 2.

Aree caratterizzanti

Il corso di laurea si articola nelle seguenti aree caratterizzanti:

1) *Area delle scienze motorie*

Scienze delle attività motorie:

teoria e metodologia del movimento umano;
teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età evolutiva;

teoria, tecnica e didattica delle attività motorie per l'età adulta e anziana;

teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di gruppo, ricreative e del tempo libero;

teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria e sportiva «adattata»;

teoria, tecnica e didattica dell'educazione motoria preventiva e compensativa.

Scienze delle discipline sportive:

teoria e metodologia dell'allenamento;

teoria, tecnica e didattica degli sport individuali;

teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra;

teoria, tecnica e didattica degli sport natatori;

metodi di valutazione motoria e attitudinale nello sport;

organizzazione degli organismi sportivi.

Scienze dell'organizzazione e della gestione dell'impiantistica sportiva:

legislazione, organizzazione e gestione dell'impiantistica sportiva;

organizzazione e gestione delle strutture turistico-sportive;

marketing e metodologia della comunicazione sportiva;

programmazione e pianificazione territoriale dell'organizzazione sportiva.

2) *Area delle scienze bio-mediche*

3) *Area delle scienze umanistiche*

Per i settori delle aree delle scienze bio-mediche e delle scienze umanistiche si fa riferimento ai settori e agli insegnamenti del triennio e del quarto anno specialistico, qui di seguito indicati.

Art. 3.

Compiti delle facoltà e del consiglio di corso di laurea e di diploma

Al fine della valutazione dei carichi didattici, i crediti sono attribuiti sulla base del previsto impegno dello studente, valutando le ore di lezione, le attività pratiche e le esercitazioni ginnico-sportive, lo studio individuale.

La suddivisione specifica dei crediti all'interno delle singole aree è affidata al consiglio di corso di laurea e di diploma che provvederà, ove non espressamente indicato, a indicare la denominazione, gli obiettivi didattico-formativi, l'eventuale propedeuticità e la scansione semestrale degli insegnamenti, in armonia con quanto stabilito dal regolamento didattico dell'ateneo.

Al consiglio di corso spetta stabilire le modalità di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento anche ai fini del conseguimento della laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati presso gli ISEF, previa valutazione degli studi svolti; il passaggio rimane comunque subordinato ai posti vacanti sulla base delle risorse disponibili.

Il consiglio di corso di laurea e di diploma di scienze motorie, prima dell'inizio di ogni anno accademico formula il calendario didattico.

In attesa della costituzione del consiglio di corso di laurea e di diploma, la competenza per:

a) la chiamata di docenti e ricercatori a seguito di espletamento di procedure di valutazione comparativa, trasferimento o mobilità interna al corso di laurea e di diploma in scienze motorie;

b) l'attribuzione di compiti didattici e conferimento per affidamento o supplenza degli insegnamenti per il corso di laurea e di diploma di scienze motorie, è assegnata, per le discipline che figurano nell'area delle scienze bio-mediche, alla facoltà di medicina e chirurgia e, per le discipline che figurano nell'area delle scienze umanistiche, alla facoltà di lettere e filosofia.

Per le discipline che figurano nell'area delle scienze motorie, non ancora inquadrare in precisi settori scientifici disciplinari, nonché per quelle che, pur attribuite all'area bio-medica o all'area umanistica non fanno parte della facoltà di medicina e chirurgia o della facoltà di lettere e filosofia, il SAR determina di volta in volta la facoltà competente in rapporto alla materia.

Una volta costituito il consiglio di corso di laurea e di diploma, spetterà a questo formulare le proposte relative ai punti a) e b) di cui sopra, che saranno sottoposte all'approvazione della facoltà di medicina per le discipline dell'area delle scienze bio-mediche, della facoltà di lettere per le discipline dell'area delle scienze umanistiche e della facoltà determinata dal SAR per le discipline dell'area delle scienze motorie e per quelle che non fanno parte delle facoltà sopra citate.

Al corso di laurea e di diploma spetterà il compito di stabilire le modalità relative all'obbligo della frequenza e al conseguimento del titolo.

Art. 4.

Settori e insegnamenti del triennio

1) *Area delle scienze motorie:*

2) *Area delle scienze bio-mediche*

Settori e Insegnamenti caratterizzanti:

B01B Fisica

E03B Antropologia

E04B Fisiologia umana

E04C Alimentazione e nutrizione umana

E05A Biochimica

E06X Biologia applicata

E07X Farmacologia

E09A Anatomia umana

F07A Medicina interna

F16B Medicina fisica e riabilitativa

F22A Igiene generale ed applicata

F22B Medicina legale

3) *Area delle scienze umanistiche*

Settori e Insegnamenti caratterizzanti:

M09A Pedagogia generale
 M09Y Storia della pedagogia
 M09W Didattica e pedagogia speciale
 M10A Psicologia generale
 M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
 N01X Diritto privato
 Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi
 K05B Informatica
 L11A Linguistica italiana
 L18C Linguistica inglese

Settori e Insegnamenti opzionali:

M09A Pedagogia generale
 M09Y Storia della pedagogia
 M09W Didattica e pedagogia speciale
 Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi
 M11B Psicologia sociale
 M11C Psicologia del lavoro e applicata
 M07C Filosofia morale
 M04X Storia contemporanea
 M06A Geografia
 N01X Diritto privato

Art. 5.

Settori e insegnamenti del quarto anno specialistico

Indirizzo didattico-educativo

1) *Area delle scienze motorie*2) *Area delle scienze biomediche:*

E03B Antropologia
 F19B Neuropsichiatria infantile

3) *Area delle scienze umanistiche:*

M09A Pedagogia generale
 M09Y Storia della pedagogia
 M09W Didattica e pedagogia speciale
 M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
 M11B Psicologia sociale
 Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Indirizzo prevenzione ed educazione motoria adattata

1) *Area delle scienze motorie*2) *Area delle scienze biomediche:*

E09A Anatomia umana
 E03B Antropologia
 E04B Fisiologia umana

F16B Medicina fisica e riabilitativa

F07A Medicina interna

3) *Area delle scienze umanistiche:*

M09W Didattica e pedagogia speciale
 M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione

Indirizzo tecnico-sportivo

1) *Area delle scienze motorie*2) *Area delle scienze biomediche:*

E09A Anatomia umana
 E07X Farmacologia
 E04B Fisiologia umana

3) *Area delle scienze umanistiche:*

M07C Filosofia morale
 M11C Psicologia del lavoro e applicata
 N01X Diritto privato

Indirizzo manageriale

1) *Area delle scienze motorie*2) *Area delle scienze biomediche:*

F22A Igiene generale ed applicata

3) *Area delle scienze umanistiche:*

M11C Psicologia del lavoro e applicata
 N01X Diritto privato
 N10X Diritto amministrativo
 P02B Economia e gestione delle imprese
 Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Art. 6.

Piano didattico del primo anno

Anno	1° semestre	2° semestre
I	Fisica	Biologia e Antropologia
I	Biochimica	Anatomia umana I
I	Pedagogia generale	Sociologia dei processi culturali e comunicativi
I	Psicologia generale	Storia della pedagogia
I	Scienze delle attività motorie I	Scienze delle discipline sportive I

Per gli anni successivi al primo l'organizzazione didattica degli insegnamenti e la suddivisione dei crediti all'interno delle singole aree sono affidate al costituendo corso di laurea e di diploma interfaccoltà.

Verona, 23 marzo 2000

Il rettore: MOSELE

00A4912

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Craiova (Romania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La signora Adelina Paschini Demetrescu, vice console onorario in Craiova (Romania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) assistenza all'ambasciata d'Italia in Bucarest per quanto riguarda le iniziative nel settore dello sviluppo della presenza culturale italiana nella circoscrizione del vice consolato di II categoria in Craiova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2000

Il direttore generale per il personale: DOMINÈDÒ

00A4925

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Progetto Agata Smeralda», in Firenze

Con decreto ministeriale 7 aprile 2000 l'Associazione «Progetto Agata Smeralda», con sede in Firenze, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto redatto il 2 maggio 1996, n. rep. 128643/198536, a rogito del notaio dott. Licia Belisario.

00A4926

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione IARD», in Milano

Con decreto ministeriale 7 aprile 2000 la «Fondazione IARD», con sede in Milano, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto redatto il 16 febbraio 2000, n. rep. 23723/3764, a rogito del notaio dott. Enrico Bellezza.

00A4927

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione Chiara Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in Roma.

Con decreto ministeriale 7 aprile 2000 l'«Associazione Chiara Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto il 27 aprile 1998, numero repertorio 44837/13419, a rogito del notaio dott. Maria Antonia Russo.

00A4928

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Forum per i problemi della pace e della guerra», in Firenze

Con decreto ministeriale 7 aprile 2000 l'Associazione «Forum per i problemi della pace e della guerra», con sede in Firenze, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto redatto il 27 ottobre 1999, rep. n. 65782/15234, a rogito del notaio dott. Massimo Ersoch.

00A4930

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Mercurio», in Reggio Calabria

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 3 aprile 2000 i poteri conferiti al dott. Fabio Mulonia, commissario governativo della società cooperativa «Mercurio», con sede in Reggio Calabria, sono stati prorogati per sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

00A4929

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 maggio 2000

Dollaro USA	0,9079
Yen giapponese	98,53
Dracma greca	336,34
Corona danese	7,4553
Corona svedese	8,2300
Sterlina	0,60510
Corona norvegese	8,2240
Corona ceca	37,062
Lira cipriota	0,57284
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,55
Zloty polacco	4,0783
Tallero sloveno	204,8221
Franco svizzero	1,5559
Dollaro canadese	1,3565
Dollaro australiano	1,5765
Dollaro neozelandese	1,9164
Rand sudafricano	6,3598

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

00A4943

CREDIOP S.P.A.**Avviso di rimborso anticipato
ai possessori di obbligazioni**

Si informa che il Crediop SpA. procederà, alle scadenze sottoindicate, al rimborso anticipato, alla pari, dell'intero capitale nominale in circolazione dei seguenti prestiti obbligazionari:

ISIN IT000156940 s.s. di anni 14 e mesi 6 - em. 1986 rimborso 1° giugno 2000.

ISIN IT0000534047 T.V. 1994-2004 16^a rimborso 1° giugno 2000.

ISIN IT0000276839 12,00% 1991-2001 20^a rimborso 17 giugno 2000.

00A4919**UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA****Vacanza di un posto di ricercatore universitario
da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi della legge 30 novembre 1973 n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987 n. 158, art. 3, terzo comma e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998 n. 210, si comunica che, presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Milano - Bicocca, è vacante un posto di ricercatore universitario alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico-disciplinare M05X - discipline demotnoantropologiche (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera e con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al Preside della facoltà di scienze della formazione presso l'Università degli studi di Milano Bicocca, Piazza dell'Ateneo nuovo, 1 - 20126 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I ricercatori di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

00A4920**UNIVERSITÀ DI VERONA****Vacanza di un posto di professore ordinario
da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998 n. 210 e del «Regolamento recante norme per la copertura mediante trasferimento dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore nonché per la mobilità nell'Università di Verona dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori», emanato con o.r. 10328 del 10 aprile 1999, si comunica che la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Verona, con delibera del 13 aprile 2000, intende coprire per trasferimento un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare: «F10X-Urologia», la cui copertura finanziaria è stata verificata con delibera del consiglio di amministrazione del 23 luglio 1999.

Le domande di trasferimento, redatte in carta libera, dovranno pervenire al preside della facoltà di medicina e chirurgia, a mezzo posta, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alla domanda, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di aver rispettato l'obbligo di permanenza per tre anni accademici nella sede o nella facoltà dalla quale chiede di essere trasferito, dovranno essere allegati:

- 1) *curriculum* dell'attività scientifica didattica e professionale;
- 2) un elenco di titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
- 3) le pubblicazioni scientifiche che il candidato intende sottoporre alla valutazione comparativa. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per le pubblicazioni stampate in Italia il candidato deve dichiarare che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Non verranno presi in considerazione i titoli non rientranti nell'elenco di cui al punto 2, del presente avviso, né le pubblicazioni pervenute dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

L'interessato può presentare domanda di trasferimento anche nel corso del terzo anno accademico di appartenenza alla sede universitaria dalla quale chiede di essere trasferito.

00A4922DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 0 0 1 0 9 0 0 0 *

L. 1.500**€ 0,77**